

## CONTRO IL *CODE CIVIL*. PATRIA POTESTÀ E CONVERSIONE DEI MINORI EBREI (1806-1813)

### *AGAINST THE CODE CIVIL. PARENTAL AUTHORITY AND CONVERSION OF JEWISH MINORS (1806-1813)*

Stefano Solimano

Università Cattolica di Milano

*Abstract English:* The purpose of this essay is to enhance the understanding of the post-civil code in the Kingdom of Italy, by focusing on the issue of Jewish minors being converted into *invitis parentibus*. This is a very ancient issue that compromised relations between Judaism and Christianity, which only formally followed Aquinas contrary indication. The Napoleonic Code Civil represents a stumbling block in the context of Napoleonic Italy. The case study of Judith and Esther Padovani (1811-1813) will appear paradigmatic to capture continuity and discontinuity in the attitude of the government, of the world of jurists and of society at every level.

*Keywords:* Conversion of Jewish minors; Parental authority; Napoleonic Civil code; Italy; 19<sup>th</sup> century.

*Abstract Italiano:* In questo saggio, destinato ad approfondire la storia del dopo codice civile nel Regno d'Italia, ci concentreremo sulla questione della conversione dei minori ebrei *invitis parentibus*. Si tratta di una questione antichissima che ha vulnerato e compromesso i rapporti tra ebraismo e cristianesimo, che solo formalmente ha seguito l'indicazione contraria dell'Aquinate. Nel contesto dell'Italia napoleonica il *code civil* napoleonico rappresenta una pietra d'inciampo. Il case study di Giuditta ed Ester Padovani (1811-1813) apparirà paradigmatico per cogliere continuità e discontinuità nell'atteggiamento del Governo, del mondo dei giuristi e della società ad ogni livello.

*Parole chiave:* conversione dei minori ebrei; patria potestà e ebrei; code civil in Italia XIX secolo.

*Sommario:* 1. Premessa. – 2. Verso il regolamento del 30 gennaio 1803: un antefatto necessario. – 3. Patria potestà e conversioni *ante codicem*. – 4. L'art. 374 del *code civil*. Un convitato scomodo. – 5. Il *code civil* alla prova. Giuditta *versus* Ester Padovani (1811-1813). – 6. Sempre nel 1811. Lugo e Venezia. – 7. 1813. La consapevolezza sul ruolo del padre nel processo di conversione dei minori. – 8. Considerazioni conclusive. Uno sguardo alla conversione dei minori ebrei durante il Regno Lombardo-Veneto (1817-1842).

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 20, pagg. 609-650.
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26126. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

## 1. Premessa

La vicenda che intendiamo illustrare, la quale si colloca nell'ambito delle ricerche sulla storia dell'applicazione del *code civil* nel regno d'Italia napoleonico<sup>1</sup> e sulla condizione giuridica degli ebrei nella medesima epoca, attiene al fenomeno delle conversioni dei minori contro il parere dei genitori. Mentre in Francia la questione è stata risolta da Napoleone nel 1810 a favore dei *pères de familles* in maniera rapida<sup>2</sup>, nella Repubblica italiana e nel Regno d'Italia essa si atteggia in termini assai problematici, anche perché è emersa quasi dieci anni prima<sup>3</sup>.

Almeno fino al 1806, allorché viene introdotto il *code civil*<sup>4</sup>, l'ordinamento italiano si caratterizza per una decisa complessità, poiché i principi rivoluzionari introdotti da Bonaparte sono destinati a convivere con le fonti d'antico regime. Gli ebrei, cittadini a pieno titolo, ammessi all'esercizio del proprio culto<sup>5</sup>, scoprono di dover fare i conti con la legislazione di diritto canonico, che viene applicata in base all'assunto che quella cattolica è la religione dello Stato. Nel caso delle conversioni dei minori ebrei *in vitis parentibus* è ritenuta vigente la normativa settecentesca di Benedetto XIV, che consolida e nello stesso tempo innova la prassi canonistica. Se è vero che nella celebre lettera *Postremo mense* viene enunciato il principio tomista secondo il quale non è consentito convertire infanti e impuberi contro la volontà dei genitori, è vero anche che il *favor religionis* è destinato a prevalere: sono ammesse eccezioni che vulnerano il principio, ed è permesso che i figli battezzati illecitamente non vengano restituiti alle famiglie (in nome della *salus animarum* dei neofiti che potrebbero incorrere nell'apostasia)<sup>6</sup>. In queste pagine, dopo aver analizzato entro una prospettiva storico-giuridica alcuni casi già esaminati dal Grab<sup>7</sup>, passeremo a concentrare la nostra attenzione

<sup>1</sup> Abbreviazioni: ASBo, per Archivio di Stato di Bologna; ASMi, per Archivio di Stato di Milano; ASMo per Archivio di Stato di Modena. Sull'applicazione del code civil nel regno d'Italia Solimano, 2017; Solimano, 2021; nel regno di Napoli v. Mastrolia, 2018.

<sup>2</sup> Sulla *puissance paternelle*, vera e propria *Grundnorm* dell'ordinamento statale v. Martin, 1992, pp. 227-301; Cavanna, 1995, ed. 2007, II, pp. 817-828; Lefebvre-Teillard, 1996, pp. 350-352; Cavina, 2007.

<sup>3</sup> Grab, 2019, pp. 77-93.

<sup>4</sup> V. Halpérin, 1992; Halpérin, 1996; Caroni, 1998; Solimano, 1998; Petronio, 2000; Cavanna, 2001, ed. 2007, II, pp. 1079-1129; Cappellini, 2002, pp. 11-68; Halpérin, 2004; Cappellini, 2004, pp. 102-127; Niort, 2004; Grossi, 2006, pp. 19-42; Padoa Schioppa, 2007; Cazzetta, 2011; Ferrante, 2015; Solimano, 2021, pp. 19-42.

<sup>5</sup> Sull'emancipazione degli ebrei e sui provvedimenti di Napoleone v. Schwarzfuchs, 1979; Schechter, 2003; Birnbaum, 2007; Grab, 2008, pp. 511-524; Sofia, 2008, pp. 103-124; Solimano, 2023, pp. 281-313. Sulla condizione giuridica degli ebrei v. Colorni, 1956; Quaglioni, 2009, pp. 201-224. Sul diritto delle persone v. di Renzo Villata, 1995, pp. 457-527. Sugli ebrei italiani il classico Milano, ed. 1992, e l'innovativo Maifreda, 2023.

<sup>6</sup> V. Ruch, 1932, coll. 341-355; Yoly Zorattini, 1988, pp. 171-182; Rosa, 1997, pp. 1072-1082; Caffiero, 2004, pp. 72-110; Luzi, 2007, pp. 225-270; Zendri, 2011, pp. 4-12.

<sup>7</sup> Grab, 2019, cit., ai nostri fini, pp. 84-87 e pp. 87-92.

su un dossier particolarmente significativo, che vede coinvolta una madre vedova modenese, la quale decide di rivolgersi ai tribunali per far valere le proprie ragioni contro la figlia quattordicenne che intende convertirsi. Attraverso questo *case study* tenteremo di cogliere in quale misura la prassi precedente, il peculiare contesto politico istituzionale del Regno, còlto nel rapporto tra Stato e Chiesa, e un certo antiguidaismo radicato nello strato profondo della società, che abbiamo già potuto registrare in un nostro precedente studio proprio nella Modena napoleonica<sup>8</sup>, abbiano influito sulla condotta dei giudici. Cercheremo inoltre di mostrare come questo caso giudiziario costituisca un precedente destinato a condizionare il comportamento futuro delle autorità tanto centrali quanto periferiche per la gestione delle conversione dei minori. Termineremo la nostra disamina allungando lo sguardo all'epoca della Restaurazione al fine di decifrare continuità e discontinuità rispetto al momento napoleonico.

## 2. Verso il regolamento del 30 gennaio 1803. Un antefatto necessario

I rapporti tra talune comunità ebraiche e le autorità di governo della repubblica italiana entrano in crisi quando alcuni ebrei decidono di convertirsi al cristianesimo. Le comunità coinvolte appaiono spiazzate dal fenomeno perché temono per la loro tenuta. I neofiti, invece, reclamano il diritto alla propria autodeterminazione. Si registrano casi a Verona, a Brescello e a Ferrara. Durante l'estate del 1802 un padre veronese fugge di casa per convertirsi portando con sé il figlio<sup>9</sup>, in autunno una diciassettenne si rifugia presso il parroco di Brescello, con l'aiuto di due suoi coetanei<sup>10</sup>; nello stesso periodo a Ferrara, un'altra ragazza

<sup>8</sup> Solimano, 2017, pp. 131-138.

<sup>9</sup> Il commissario straordinario di governo in Verona al Ministro del culto, Verona, 18 giugno 1802, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2913. Sulla figura di Bovara v. Sebastiani, 1971, pp. 537-540; Pederzani, 2002; Ead., 2008.

<sup>10</sup> Il ministro dell'interno al ministro per il culto, Milano, 22 novembre 1802, ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2913. Bovara raccomanda di non precipitare il battesimo e di accertare la volontà della ragazza diciassettenne: Il ministro per il culto al prefetto del Crostolo, 19 novembre 1802, minuta (ASMi, *ivi*). Giuditta Levi Minzi spiega di essere fuggita «per salvarsi l'anima», «di non aver avuto alcun pentimento ed anzi di essere stata sempre ferma nella massima già presa» (Processo verbale, Reggio 7 dicembre 1802). Il luogotenente di polizia, alla presenza di Beniamino Foà, «persona proba delle principali del Ghetto», chiede ai parenti della giovane di suggerirgli delle domande. Essi vogliono sapere perché intende convertirsi. Ecco la risposta: «mi è venuta l'ispirazione di farmi cristiana perché ho veduto che nella religione ebrea non (ci) si può salvare» (*ivi*). Il prefetto del Dipartimento del Crostolo al ministro per il culto Bovara, Reggio, 8 dicembre 1802: «ho fatto replicare l'esperimento per indagare la vocazione della giovane Minzi alla presenza dei suoi parenti e di altra persona proba fra gli ebrei e con l'intervento del luogotenente, del legato di prefettura, oltre il presidente del catecumeno, rimosso però ogni sospetto l'influenza di principi stranieri ad una libera conversione» (*ivi*).

scappa con un sarto, vedovo e cattolico, che ha frequentato da anni la famiglia<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Il commissario straordinario di Governo nel Dipartimento del Basso Po al Ministro per il Culto, Ferrara, 10 dicembre 1802 (ASMi, ivi). La polizia di Ferrara lamenta «la deficienza di leggi generali repubblicane sul contratto civile del matrimonio; l'attuale Regolamento [prescrive] di attenersi alle leggi Patrie ed alle consuetudini, sino a che sarà formato un Codice, è la legge di Giustiniano che vieta espressamente il contratto di matrimonio tra un cristiano ed un'ebrea, ciò costituisce una penosa ambiguità nel caso presente»: la polizia di Prefettura del distretto dei tre Po al cittadino commissario straordinario di Governo, Ferrara, 7 dicembre 1802 (ASMi, ivi). Durante l'interrogatorio condotto presso l'ufficio di polizia di Ferrara del 7 dicembre 1802, Rosa Todesco, diciassettenne, confessa di essere innamorata del signor Cavazzini, vedovo: «essendo poi da poco tempo in qua morta la suddetta moglie, Cavazzini mi ha chiesto apertamente s'io mi sarei fatta cristiana e se lo avrei sposato; al che io risposi di sì. Ieri poi abbiamo tutti e due concertato di fuggire insieme» (Processo verbale del 7 dicembre 1802, ASMi, ivi). Il padre Abram Tedeschi scrive al Commissario del Basso Po «quale vindice della giustizia e protettore dei diritti di tutti i cittadini per denunciare il cittadino Cavazzini reo del delitto di seduzione e di rapina» (ivi). Egli richiama quanto accaduto a Verona e implora di applicare la *Prammatica Leopoldina* e reclama «l'immediata restituzione per il diritto paterno, che deve esser comune a tutti e quindi per lo meno permettere che per tutto il tempo del Catecumenato possano gli ebrei parlarle liberamente e che debba attendersi i sei mesi prima di battezzarla»: Ferrara, 8 dicembre 1802 (ASMi, ivi). Il padre si rivolge anche al ministro Bovara il 10 dicembre per evidenziare che «la fuga aveva per motivo uno scongiato amore, non già un sincero desiderio di conversione alla fede cristiana» (ivi). Esorta ad applicare la *Prammatica Leopoldina* «come più analoga al sistema tendente a schivare le conversioni simulate, e per fini secondari, come patentemente deducesi nel caso presente dalla stessa deposizione della fanciulla»: Abram Tedeschi al cittadino Bovari (sic!) Ministro del Culto, Ferrara, 10 dicembre 1802 (ASMi, ivi). Il padre è pronto a farla desistere, offrendole in sposo un giovane promettente e assicurandole una dote cospicua, come spiega il funzionario incaricato dal prefetto: «nella mattina del 25 mese suddetto [...] in compagnia del cittadino Abram Tedesco ebreo mi sono trasferito alla casa, ove è custodita la zitella rosa Todesco di lui figlia [...] La zitella ha ricusato le offerte e del pranzo giornaliero all'uso di loro nazione, e di uno sposo ebreo pronto, e di passare in casa del cittadino Pesaro, e di una dote che asserì esserle preparata. Si è dimostrata ferma nella risoluzione presa di essere battezzata e sposata al petente cristiano»: Sereni, Delegato speciale, Processo verbale, 24 dicembre 1802, (ASMi, ivi). Nel pomeriggio prova a «a indurla a vari riflessi, cioè, che l'amore e la passione per il pretendente cristiano, non un vero spirito di vocazione è quello che la seduce a voler cambiare la religione, che essendo ella fanciulla, egli vedovo con due figli può incontrare in progresso molte e grandi amarezze, che potrebbe infermarsi il marito ed ella rimanere priva di sostentamento, essendo egli un povero sartore, che la sua risoluzione è troppo precipitata e che può prender tempo e risolvere più maturamente per poi non aversi a pentire una volta senza profitto, che può ritornare fra i suoi, che sarà ben accolta *come è accaduto di vari altri a lei ben noti*. Ma la fanciulla ha sempre risposto di aver presa la sua risoluzione di voler essere battezzata e sposata al sopra indicato Cavazzina» (ivi, corsivi nostri). Il Bovara, tuttavia, è persuaso che la conversione sia simulata ma non ritiene «che debba con violenza» restituirla ai «suoi»: Bovara al Commissario straordinario del Basso

Impressionati dalle proteste degli ebrei, i prefetti si rendono immediatamente conto che il governo, nella persona del ministro per il culto è chiamato a intervenire con un provvedimento, giacché le case dei catecumeni attive durante l'antico regime sono state chiuse proprio da Bonaparte e soprattutto perché vengono assunte «pratiche spesso mancanti della debita regolarità»<sup>12</sup>. Il commissario di Governo di Verona individua un valido modello nell'antecedente legislazione di Leopoldo II applicata a Mantova nel 1791, che aveva disciplinato in maniera graduale la conversione al cristianesimo<sup>13</sup>. Ai parenti degli ebrei che intendevano passare al cattolicesimo era concesso infatti di interloquire più volte con il proprio correligionario; la conversione era ammissibile trascorsi sei mesi dalla domanda. Anche gli ebrei si fanno parte attiva. Beniamino Foà, a nome delle comunità ebraiche coinvolte, presenta una petizione con cui non solo invita a intervenire seguendo proprio «le migliori e più prudenti legislazioni degli Stati colti d'Europa»<sup>14</sup> ma rassegna un progetto articolato nel quale si disciplina anche

---

Po, dispaccio s.d., minuta (ASMI, ivi).

<sup>12</sup> Il prefetto del dipartimento del Crostolo al ministro per il culto, Reggio, 4 dicembre 1802 (ASMI, ivi).

<sup>13</sup> Una copia digitalizzata può essere consultata nel fondo della comunità ebraica mantovana della biblioteca teresiana ([http://digiebraico.bibliotecateresiana.it/sfoglia.php?tipo=volume&op=esplora\\_ric&gruppo=VOL001099&sottogruppo=VOL089&tipo=volume&coll=A&offset=0](http://digiebraico.bibliotecateresiana.it/sfoglia.php?tipo=volume&op=esplora_ric&gruppo=VOL001099&sottogruppo=VOL089&tipo=volume&coll=A&offset=0)). Sul diploma di tolleranza del 2 gennaio del 1791 e sulla condizione degli ebrei a Mantova v. Simonsohn, 1977 e Mori, 1994, pp. 209-234.

<sup>14</sup> «Le continue vessazioni di alcuni individui della nazione ebrea soffrono per i capricci dei presidenti alle case pie nel metodo da tenersi quando si presenta quale ebreo ebrea sotto titolo di volersi battezzare [...] sono quelle che obbligano la nazione medesima rassegnarvi, nell'ingiunto promemoria le discipline delle principali vigenti prammatiche le quali [...] sembrano le più opportune a togliere gli inconvenienti che di frequente accadono»: Moisé Beniamino Foà di Reggio incaricato dalla nazione ebrea al ministro per il culto, Reggio, 18 gennaio 1803, ASMI, Atti di Governo, *Culto*, p.m., b. 2913, sub fascicolo Levi Bianchi. Foà cita il decreto aulico di Giuseppe II del 28 marzo del 1782 il quale «prescrisse le indagini da farsi per verificare la vocazione dell'ebreo o ebrea mediante esami, con l'intervento dei genitori e altri della nazione ebrea prima di riceverle al catecumenato e dichiarò che mancando uno dei principi spiegati in allora, il figlio di qualunque età, quando però non fosse emancipato, dovrà essere restituito a propri genitori, dai quali si scostò per capriccio e non per vera vocazione» (ivi). Successivamente indica la prammatica di Leopoldo «con cui si ordinò il libero accesso ai genitori, parenti e anche ebrei estranei durante il catecumenato concedendo loro la libertà di parlargli di sciambevole aggradimento, ordinando pure, che potessero i parenti somministrargli cibi secondo il rito ebraico, e finalmente che un ebreo ammogliato prima di farsi cristiano spedisca il libello di ripudio ad uso ebraico come proibisce di farlo dopo fatto Cristiano» (ivi). Richiama successivamente le norme del duca di Modena Francesco III il quale «nella sua prammatica agli ebrei del giorno 9 marzo 1750 proibì sotto tutti i rigori immaginabili di battezzare i fanciulli ebrei non per anco giunti all'età legittima. L'ex duca Ercole per

il fenomeno delle conversioni dei minori. L'articolo uno dispone infatti «che non si possono battezzare i figli ebrei non per anco giunti all'età legittima, cioè all'età maggiore, ed anche dopo in qualunque modo battezzati, abbiano ad essere rimessi ai genitori o parenti prossimi»<sup>15</sup>.

---

mezzo della sua consulta del 4 marzo 1790 ordinò che dovesse seguire l'esame del catecumeno nelle solite forme, cioè dei genitori, in mancanza da altri parenti, e che fosse portato il cibo a lui all'uso ebraico, sino che venga dalla bocca dello stesso catecumeno rifiutato; che non si possono trattenere o battezzare i mentecatti e pazzi ebrei, ancorché si presentassero per ricevere il battesimo; che non si possono battezzare gli infanti anche legittimamente oblati» (Foà, *ivi*).

<sup>15</sup> «Sulla scorta di queste discipline implora la nazione ebrea che venga diramato un regolamento in tutta la Repubblica italiana del seguente tenore, che si propone e che in sostanza è coerente alle suddette discipline, il che spera all'appoggio della libertà del culto accordata dalla costituzione onde così garantire la tranquillità delle famiglie, che purtroppo di sovente è turbata dalle seduzioni ai figli come recentemente avvenne in diverse città della Repubblica. I°. Che non si possono battezzare i figli ebrei non per anco giunti all'età legittima, cioè all'età maggiore, ed anche dopo in qualunque modo battezzati, abbiano ad essere rimessi ai genitori o parenti prossimi. II°. Che solo al padre sia conferita la libertà di oblati i soli figli infanti, i quali, però, non abbiano ad essere battezzati se non dopo somministrato il battesimo all'offerente e che al pentirsi l'offerente medesimo debbansi rimettere anche gli oblati. III°. Che non si possono mettere i catecumeni in clausura, e che non possa essere ricevuto verun ebreo o ebrea da chicchesia se non dopo presentatosi al giudice civile, e da questi esaminato il motivo della sua risoluzione, e trovando una sincera vocazione, destinare debba un luogo particolare sì per l'uomo che per la donna, di modo che resti libero agli ebrei di parlargli, e che non abbia il catecumeno ad essere rinchiuso; ma anzi che possa sortire liberamente; unico mezzo per verificare la sincera vocazione, e come fu sempre in Milano praticato, ed ultimamente anche per i due ebrei Franchetti di Mantova, Formiggini di Modena che qui si sono battezzati. IV°. Che durante il tempo del catecumenato non solo sia libero l'accesso ai genitori, ai parenti, e alle persone estranee ebrei di buona fede, ma anche che le medesime possono parlare con piena libertà, unitamente e separatamente, senza l'intervento di alcun cristiano, e prestarli il cibo e l'istruzione secondo il rito loro. V°. Che se il catecumeno dietro i discorsi con i suoi genitori, parenti od altri dichiarasse il suo pentimento e dicesse di voler continuare nel giudaismo, si debba, senza ritardo, restituirlo, né si possa trattenerlo sotto pretesto di altro esperimento. VI°. Che in qualunque modo, se a capo dei sei mesi fosse in caso il catecumeno di essere battezzato, debba seguire il giorno avanti un esame dal giudice, o da quella persona destinata dal governo in concorrenza dei genitori o parenti e persona proba ebrea e che venga formato un atto pubblico del risultato dell'esame. VII°. Rapporto all'uomo ammogliato, che debba prima di ricevere il battesimo, spedire il libello di divorzio ad uso ebraico, oppure per mezzo di procura legale, da farsi dal catecumeno in una persona ebrea, a meno che non piacesse al governo d'obbligarlo a spedirlo a rito ebraico anche dopo battezzato giusto il prescritto all'articolo 22 della Prammatica leopoldina, e giusta la pratica osservata anche dalla podestà ecclesiastica [...]. VIII°. Per evitare i pericoli che si corre nei piccoli paesi, [...] venga ordinato non potersi seguire in detti piccoli paesi né il battesimo, né gli esperimenti per il tempo del catecumenato, ma

Alla luce di questi eventi<sup>16</sup>, Bovara decide allora di ispirarsi alla *Prammatica leopoldina* (entrata nel frattempo in vigore internamente solo a Verona): essa gli appare lo strumento idoneo a «garantire un'ordinata e meditata conversione» al fine di «ottenere quell'utile accordo dell'Autorità ecclesiastica e della Potestà politica»<sup>17</sup>. Per mezzo di due successive circolari il ministro accenna alle ripetute

---

soltanto nei capi luoghi dei dipartimenti; e che anche nei capi luoghi segua nelle sole chiese e non con altre pubblicità per le strade. In conseguenza al presentarsi qualche ebreo o ebrea al giudice locale per tale oggetto nelle comuni o distretti, il giudice lo parteciperà tosto al prefetto per le disposizioni coerenti al presente articolo. Tanto spera la nazione petizionaria dalla giustizia e rettitudine del governo, coerentemente alla disposizione dei canoni, allo spirito delle sovraannunciate prammatiche ed al letterale disposto dalla Costituzione»: Foà, *ivi*. Nel 1796 Foà aveva presentato un progetto di regolamento per l'organizzazione degli ebrei durante la Repubblica Cispadana: v. Al Kalak e I. Pavan, 2013, p. 105.

<sup>16</sup> «Questo ed altri simili casi mi dimostrano la necessità di un provvedimento di massima almeno provvisorio»: Bovara al Commissario straordinario del Basso Po, dispaccio 6331, minuta, s.d., (ASMi, *ivi*).

<sup>17</sup> «Egli è assai tempo che questo ministero è vessato da riclami di parenti ebrei contro figli o trafugati, o profughi per ascrivere alla religione cattolica, e contro la facilità dei ministri cattolici in ammetterli indipendentemente da un regolare metodo col quale abbiansi a maturare ed sperimentare in concorso con i parenti stessi e rabbini coteste vocazioni onde sieno libere e decise e non forzate o presunte. Lungo sarebbe il narrarvi i vari casi occorsi nei dipartimenti del Mincio, del Panaro, del Crostolo, del Basso Po. In tutti questi incontri si sono date delle disposizioni provvisorie secondo le pratiche particolari dei vari paesi e secondo la prudenza. In mancanza però di un regolamento di massima le controversie saranno interminabili ed incessantemente rinasceranno. Non è possibile che lo zelo religioso si contenga in limiti e che gli ebrei possano essere contenti della condotta dei cattolici in questi casi e viceversa i cattolici degli ebrei. Nella sola città di Mantova la prammatica leopoldina vigente tuttavia dal 1791 in avanti garantisce l'ordine e l'armonia imponendo, con savio freno allo zelo onde non trascorra oltre dovere. Ma negli altri paesi il vario ed indisciplinato costume perpetua i dissapori. E a tale sono arrivate le cose che la nazione ebrea per mezzo di un suo deputato Beniamino Foà con una rappresentanza in forma, reclama la costituzionale garanzia dei propri diritti, e chiede uno stabile provvedimento secondo le migliori e più prudenti legislazioni degli Stati colti d'Europa. Già in vista delle emerse controversie, e dubbiezze, io aveva pensato distendere al distretto veronese la legislazione vigente nel mantovano. Ora i casi moltiplicati ed i reclami della nazione ebrea richiederebbero che cotesta misura venisse estesa ovunque. Ma questi casi stessi mi hanno fatto riflettere che non si doveva in pendenza di regolamenti stabili applicare una legislazione che tiene a certe istituzioni dove non esistono, e che migliore consiglio sarebbe il diramare provvisoriamente alcune poche massime dietro le quali i prefetti sappiano come condursi in questi incontri senza farne altrettante cause di massima quanti sono gli ebrei, o le ebee che si determinano alla religione cattolica. Con queste massime si potrebbe provvisoriamente comporre la libertà del culto assicurata dalla costituzione agli ebrei coi riguardi di predilezione alla religione dello Stato garantiti e sacri [...]. Con questa chiara e breve norma presa in gran parte dalla savia costituzione

rimostranze delle comunità e dei singoli ebrei, che lamentano «la soverchia facilità con cui alcuni o alcune si permettono di abbandonare il loro culto e le loro famiglie, col pretesto di volersi ascrivere alla Religione Cattolica»<sup>18</sup>. Da un lato è opportuno «impedire gli abusi di simulazione e di eccessivo e falso zelo per parte sia degli oppositori ebrei, sia degli invitanti Ministri Cattolici», dall'altro è indispensabile «comporre col favore dovuto all'augusta Religione dello Stato, la libertà costituzionalmente garantita al Culto ebreo»<sup>19</sup>. Alla fine di gennaio del 1803 è pubblicato un Regolamento, composto da sette asciutte disposizioni, nel quale si stabilisce che la persona che intende convertirsi può essere battezzata trascorsi quattro mesi dalla presentazione della domanda<sup>20</sup>. Nell'intervallo di tempo, l'ebreo o l'ebrea devono risiedere nel catecumenato o presso un «savo cattolico», sotto la sorveglianza della polizia locale che sovrintende alle visite dei sacerdoti cattolici, dei rabbini e dei parenti<sup>21</sup>. Nell'ipotesi in cui la persona intenda perseverare nella conversione, essa deve dichiarare la propria volontà raccolta da un notaio alla presenza dei genitori, dei parenti (in mancanza di questi ultimi sono chiamati ad assistere i massari della Comunità) e di due testimoni. L'atto viene inoltrato al prefetto e al vescovo<sup>22</sup>. L'articolo 7 è concepito quale norma di chiusura in quanto permette di far salve le pratiche precedenti che non contrastino con le disposizioni del provvedimento, anche se nella circolare diretta ai prefetti il ministro raccomanda di consultare il ministero e di astenersi «da qualunque disposizione che possa preoccupare gli ulteriori divisamenti della superiore autorità»<sup>23</sup>. Bovara è persuaso che queste disposizioni, ricavate «in gran parte dalla savia costituzione Leopoldina, toglieranno di mezzo le controversie di

---

leopoldina che si lascia sussistere intatta nella città di Mantova si toglieranno di mezzo le controversie di massima sempre moleste e imbarazzanti dove coincidono, e si implicano col fatto. Non credendomi però abbastanza abilitato dalle mie facultà a prescrivere cotesto comunque urgente e necessario per una parte e per l'altra provvisorio regolamento me ne riferisco alle superiori vostre ponderate determinazioni in aspettazione delle quali vi rafferma l'alta mia stima e considerazione»: il ministro per il culto al vicepresidente della Repubblica italiana, Milano, 27 Gennaio 1803, ASMI, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2911. V. Grab, 2019, p. 80.

<sup>18</sup> Circolare in *Decreti, regolamenti, istruzioni generali sopra gli oggetti appartenenti alle attribuzioni del ministero pel culto del Regno d'Italia*, Milano, Stamperia reale, 1808, pp. 43-44.

<sup>19</sup> Ivi, p. 43.

<sup>20</sup> Il testo del provvedimento in *Decreti*, cit., pp. 46-47. V. anche Al Kalak e I. Pavan, 2013, pp. 117

<sup>21</sup> Sulle case dei catecumeni e la prassi delle conversioni tra Sette e Ottocento, Al Kalak e I. Pavan, 2013, ai nostri fini pp. 101-122. V. anche Ioly Zorattini, 2023, pp. 32-40; Campana, 2014, pp. 161-168; Marconcini, 2009, pp. 107-127.

<sup>22</sup> *Decreti*, 1808, ivi, p. 47.

<sup>23</sup> «Fermo stante nel resto quanto è di comune pratica politica ed ecclesiastica, in tutto ciò che non si oppone ai presenti provvisorij regolamenti»: ivi, p. 44.

massima sempre moleste ed imbarazzanti»<sup>24</sup>. Il regolamento del 1803, tuttavia, come del resto la medesima normativa mantovana, presenta una lacuna, in quanto è muta sulla conversione dei minori.

### 3. Patria potestà e conversioni ante codicem

Il problema del rapporto tra patria potestà e conversione del minore si presenta a distanza di quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento del 1803 a Reggio nell'Emilia. Una giovane moglie al settimo mese di gravidanza fugge da casa. Il marito della donna, supportato dalla comunità, richiede che venga impedito il battesimo del nascituro<sup>25</sup>. Il ministro Bovara si affida alla commissione legale nazionale, la quale imposta la questione dichiarando di voler conciliare le massime del diritto canonico con quelle del diritto civile. Evidenzia che la costituzione tutela l'esercizio dei culti, ma tale precisazione galleggia un po' nell'aria, nel senso che è ininfluenza nella decisione della questione. In primo luogo la commissione intende accertare se è possibile applicare al caso *de quo agitur* la legislazione di Benedetto XIV. La risposta è negativa poiché questi giuristi rilevano che la madre è catecumena, non è ancora cristiana e potrebbe decidere legittimamente di rimanere ebrea. Di conseguenza essa opina di giudicare affidandosi al diritto civile. Preso atto che in base al diritto giustiniano il marito è il capo della famiglia, tale consenso ritiene che il figlio dovrà essere consegnato al padre e che le sue ragioni vadano tutelate attraverso la nomina di un *curator ventris*, al fine di impedire il battesimo del figlio quando verrà alla luce<sup>26</sup>. Gli sviluppi improvvisi della vicenda precludono che si realizzi quanto previsto. La moglie non solo riesce a farsi battezzare in maniera irrituale<sup>27</sup> (viene

<sup>24</sup> Il ministro per il culto al vicepresidente della Repubblica italiana, Milano, 27 Gennaio 1803, cit.

<sup>25</sup> Il prefetto del Crostolo al ministro per il culto, Reggio, 9 febbraio 1803, in ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2913.

<sup>26</sup> La commissione legale nazionale al ministro per il culto Milano, 16 Febbraio 1803, in ASMi, ivi. Il presidente della commissione è Giovanni Bazzetta (1753-1827), magistrato nella Lombardia austriaca, durante la dominazione francese è giudice del tribunale di revisione di Milano. Nel 1807 è nominato membro della Cassazione, nel 1809 figura tra i membri del Consiglio Legislativo, ed è artefice del progetto del codice di procedura civile per il regno italico: v. di Renzo Villata, 2006, pp. 193-194; Solimano, 2021a, p. 18. Il ministro Luosi lo considera «fra i primi giureconsulti del Regno, facile nell'adattare i principi dell'antica a quelli della nuova giurisprudenza» (Solimano, cit., p. 20 n. 24).

<sup>27</sup> Ella riesce a sottrarsi alla sorveglianza disposta dal prefetto e costringe un contadino presente ad una messa a versarle sulla testa dell'acqua contenuta in una caraffa: il prefetto del Crostolo al ministro per il culto, Reggio, 22 febbraio 1803, in ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2913. Il presidente alla casa dei catecumeni invia una relazione sull'accaduto: «stamane alle ore undici mi è stato partecipato in mia casa dal fattore del Pio luogo della SS.ma Trinità in modo però alquanto confuso che l'ebrea Levi Bianchini degente in detto Pio luogo si è fatta battezzare da un uomo di campagna nanti l'altare

addirittura cresimata dal vescovo, scatenando l'ira del prefetto<sup>28</sup>), ma battezza

---

dell'oratorio di detto Pio luogo medesimo. A tale inaspettato annuncio sono rimasto sorpreso sapendo di avere notificato a detta ebrea li ordini superiori in proposito a me abbassati per cui mi sono tosto recato in persona al detto Pio luogo onde aggiornarmi con precisione dell'accaduto. Sul luogo ho inteso che nell'atto che il sacerdote celebrava la S. Messa in detto oratorio l'ebrea si è portata all'altare tenendo presso sé una piccola caraffa d'acqua pura incitando fortemente per essere battezzata. Il sacerdote ha ricusato non solo di ciò fare; ma ha inoltre, benché inutilmente, tentato scacciarla dal sacro luogo. Vedendo essa la costante resistenza del sacerdote si è rivolta verso un uomo di campagna di cui non ho potuto sapere il nome» (il presidente della casa dei catecumeni al cittadino Fadigati, prefetto del dipartimento del Crostolo, Reggio, 22 febbraio 1803, ASMi, ivi).

<sup>28</sup> V. missiva del 5 Marzo 1803 del prefetto del dipartimento del Crostolo al ministro per il culto: « [...] in aggiunta ad altro suo rapporto intorno al battesimo procuratosi clandestinamente dalla catecumena Regina Bianchini informa del sacramento anche della cresima amministrata dal vescovo in contravvenzione agli ordini e vi unisce per copia la lettera scritta al vescovo» (ASMi, ivi). Ed ecco la dura reprimenda al vescovo: «sento con grave mio dispiacere cittadino vescovo che lungi dal tenervi agli ordini del ministro per il culto abbiate voluto dimenticarli facendo eseguire le cerimonie del battesimo alla catecumena Bianchini ed inoltre amministrato anche il sacramento della cresima. Per ora si limita questa prefettura a richiamarvi la memoria degli ordini stessi e le discipline raccomandate in proposito e ad invitarvi ad attenervi per l'avvenire da qualunque atto che possa dare il benché minimo sospetto di volervi immischiare in affari sopra dei quali voi non potete nè dovete arbitrare senza il dovuto permesso e consenso del governo non potendo intanto non ritenervi responsabili in faccia al governo stesso e del presovi arbitrio e di tutti gli altri che potrete prendervi contro gli ordini superiori» (il prefetto del Crostolo al vescovo di Reggio, Reggio, 2 marzo 1803, ASMi, ivi). Il vescovo replica stizzito al prefetto rivendicando la decisione in merito alla validità del battesimo «decisione che fuor di dubbio spetta soltanto alla Chiesa e per esso al Vescovo» e in ordine alla somministrazione della cresima «qual legge del Governo vieti ai vescovi di cresimare i battezzati, quand'essi si riconoscano bastevolmente istruiti a questo sacramento, professo di non saperlo»: il vescovo di Reggio e abate commendatore di Nonantola al cittadino prefetto nel Dipartimento del Crostolo, Reggio, 4 marzo 1803, ASMi, ivi) e poi si difende scrivendo prima al ministro Bovara (Il vescovo di Reggio al cittadino ministro per il culto, Reggio 12 marzo 1803, ASMi, ivi) successivamente si rivolge direttamente al Melzi per evidenziare che il bambino era stato battezzato dalla madre in *articulo mortis* e per lamentare che le leggi ecclesiastiche non sono state abrogate e che restituire il figlio al padre sarebbe «contrario al decoro della stimatissima nostra religione, che poi è la religione dello Stato»: il vescovo di Reggio al vicepresidente della Repubblica italiana, Reggio, 8 maggio 1803, in ASMi, ivi. Egli si richiama all'eccezione accolta da Benedetto XIV in ordine al divieto di battezzare *in vitis parentibus*: «ancorché la madre non abbia in podestà patria i figli, se essa però si converte ed offre l'infante al battesimo, ancorché il padre che resta nell'ebraismo non consenta, l'infante deve battezzarsi» (ivi). Cita l'autorità del Sessa che nel *Tractatus de iudeis* ai capitoli 51 e 55 affronta la questione. Richiama infine la consuetudine: «io non avrei che ad estrarne in prova dalle patrie memorie ben molti autentici attestati sì di antichi, che di recenti fatti, ne' quali si adattarono alle ecclesiastiche prescrizioni le civili ordinanze a favore della cattolica religione» (ivi). Ed

immediatamente dopo il parto il neonato<sup>29</sup>. La tensione tra autorità ecclesiastiche, comunità ebraica, ministro e prefetto è altissima. Quest'ultimo è terrorizzato dalla reazione dei suoi concittadini, che rumoreggiano poiché ritengono inammissibile riconsegnare al padre il bambino<sup>30</sup>. Il ministro «in via riservata»

---

infine la perorazione: «come potrà approvare che si ridoni al giudaismo un già battezzato cristiano con positiva certezza di sua perversione? [...] non torni dalla luce alle tenebre, dalla verità all'errore, dalla vita spirituale alla morte» (ivi). Naturalmente, i parenti del padre reclamano l'invalidità dell'avvenuto battesimo (il cittadino Emanuel Levi fratello di Marco al cittadino prefetto nel Dipartimento del Crostolo, s.d., ASMi, ivi).

<sup>29</sup> Il prefetto del Crostolo al ministro per il culto, Reggio, 25 aprile 1803, in ASMi, cit.: «gli ordini erano stati pienamente eseguiti. [...] Si era avuta anche cura di tener celato alla madre della consegna da farsi all'ebreo marito del figlio [...] per non darle agio di pensare a qualche temibile frode [...]. Sopraggiunto il chirurgo ed entrato nella camera la Bianchini ha somministrato il battesimo al figlio alla presenza di certo Antonio Battaglia che abita una porzione della casa medesima ch'erasi introdotto per trasportare altrove il canapè su di cui la donna avea partorito».

<sup>30</sup> «La notizia sparsa nel pubblico per l'imprudenza degli ebrei che si dovesse consegnare il figlio battezzato [...] ha destato nell'animo di non pochi abitanti di questa comune qualche malcontento»: il prefetto del dipartimento del Crostolo al ministro per il culto, Reggio 11 maggio 1803, ASMi, ivi. E si domanda: «come sarà consegnato questo bambino? Il padre istesso [...] verrà a toglierlo dal seno della madre che abita in mezzo ai cristiani, ovvero si toglierà ad essa per forza? E ciò eseguendosi di notte o di giorno? In presenza di testimoni [...] Ovvero di soppiatto? Nel caso che si possa togliere alle poppe della madre o della nutrice che lo allatta si sceglierà una nuova nutrice cristiana oppure ebrea come pretende il giudeo marito? Sarà educato nel quartiere che chiamasi Ghetto ovvero in mezzo agli abitanti cristiani? Sarà educato in Reggio o fuori di Reggio sul sospetto che possa essere trasportato in Trieste, o in qualche altro luogo lontano della Repubblica perché pervenuto all'età di ragione non possa accorgersi d'esser libero nella scelta della religione, che più gli piacerà di adottare? Pretendendosi dagli ebrei che il battesimo conferito non sia valido si permetterà loro di circondare il controverso fanciullo? Non posso dissimularvi nemmeno, cittadino ministro, che la madre medesima chiede essa pure con una petizione diretta a questa prefettura di essere mantenuta in possesso del figlio e pretende che la sua causa sia portata davanti ai tribunali. Mostra con attestati di medici che il figlio mutando latte ed essendo di complessione gracile, potrebbe soffrire e mancare persino di vita, e domando in conseguenza che non sia posta in pericolo la salute del bambino. *Ma ciò che più reca apprensione a questa prefettura in un affare tanto delicato si è l'opinione pubblica apertamente contraria alla formale consegna di un fanciullo battezzato ad una famiglia ebrea. Questa opinione generale dei cristiani potrebbe cagionare una qualche fermentazione negli animi dei meno illuminati, se la consegna fosse per avventura eseguita.* Per tutte queste considerazioni io vi prego e vi scongiuro ad occuparvi nella vostra saviezza di un mezzo che lasciando il figlio presso alla madre o la presente nutrice, salvi in tutto ciò che è compatibile i diritti al padre, come sarebbe quello di porre il bambino sotto la vigilanza del governo con quella custodia e tutte quelle cautele che al medesimo piacerà di prescrivere. Degnatevi, cittadino ministro togliermi dall'angustia in cui mi pongono questi ebrei» (ivi, corsivi nostri).

si rivolge al vicepresidente della repubblica<sup>31</sup>. Pur evidenziando di avere avuto qualche esitazione in quanto cattolico e anche perché teme di essere tacciato di «soverchia protezione per una classe di cittadini invisa a Reggio, come dovunque e per diversità di istituto e per antica antipatia», egli ritiene giusto riconsegnare il bimbo al padre<sup>32</sup>. Anche Bovara, tuttavia, ha grande timore per l'ordine pubblico, sicché ha temporaneamente sospeso l'ordine di consegna da parte della polizia, attendendo le indicazioni di Melzi<sup>33</sup>. Nelle carte del fondo archivistico non si rinvieni la risposta di quest'ultimo. Il Grab ipotizza fondatamente che il fanciullo non sia stato consegnato<sup>34</sup>. Il popolino gridava allo scandalo: era considerato riprovevole destinare alla circoncisione un cristiano. Per un altro verso si trattava di strappare un bambino alla madre che era diventata cattolica. Analizzando i manoscritti dell'età della Restaurazione si apprende che questo è rimasto con la madre. Nel 1816 il Giudici, chiamato a rendere conto del problema delle conversioni *invitis parentibus*, ha ricordato l'episodio<sup>35</sup>.

Il caso successivo (corre il mese di febbraio del 1804) concerne un bambina di tre anni, furtivamente battezzata e abbandonata dal padre<sup>36</sup>. La commissione legale non ha dubbi, in quanto la fattispecie rientra fra le eccezioni previste dalla lettera *Postremo mense*<sup>37</sup>: i teologi concordano sulla circostanza che l'infante

<sup>31</sup> Il ministro per il culto al vicepresidente della Repubblica italiana, Milano, 28 maggio 1803, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2913.

<sup>32</sup> Il ministro per il culto al vicepresidente della Repubblica italiana, Milano, 28 maggio 1803, cit.

<sup>33</sup> Ivi.

<sup>34</sup> Grab, 2019, p. 92.

<sup>35</sup> «L'altro caso fu di moglie incinta sottrattasi al marito, e che nel tempo del Catecumenato con industria maggiore d'ogni vigilanza ottenne prima essa, ed amministrò poscia essa medesima al neonato suo il battesimo; sopra di che sebbene il marito e gli ebrei con ragione protestassero tale e così violento partito eccitossi in Reggio in favore della donna, che riconoscendosi il diritto del padre convenne pur nondimeno astenersi dalle vie di fatto finché ogni querela venne a sopirsi per la desistenza dei reclamanti»: Il consigliere Giudici alla R. Commissione aulica centrale di organizzazione, Milano, 13 aprile 1816, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2911.

<sup>36</sup> Ci troviamo a Ostiano, in provincia di Cremona. Due anni prima la moglie di un soldato francese ha battezzato furtivamente un'ebrea di tre anni: «un importante e delicato oggetto mi fa presente questa curia vescovile; [...] fin dall'anno 1802 certa donna moglie di un ufficiale francese che trovavasi di permanenza in Ostiano battezzò nascostamente una fanciulla d'anni tre figlia di un ebreo tuttora vivente per nome Jacob Poggi Bonzi di quel luogo. Venuto tutto ciò a notizia del parroco ebbe egli l'attenzione di riportare da detta donna un attestato scritto di proprio pugno alla presenza di testimoni e di darne avviso a questa curia vescovile, la quale in allora gli commise di non perder di vista la fanciulla»: il prefetto del Mincio al ministro del culto, Mantova, 17 Febbraio 1804 in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2913.

<sup>37</sup> La commissione legale suggerisce di collocarla «in un onesto ritiro fino a tanto che giunta all'età adulta possa o restare nella religione cristiana o darsi a quella religione

esposto o in stato di abbandono possa essere battezzato, a nulla valendo «lo strepito della sinagoga»<sup>38</sup>. Nel giro di qualche giorno, il prefetto, non senza vivo imbarazzo, rivela un fraintendimento clamoroso e cioè che la figlia, in realtà, vive tranquillamente con la sua famiglia<sup>39</sup>. Si tratterebbe quindi di rapirla dal consorzio domestico, come avverrà nel famigerato caso di Edgardo Mortara<sup>40</sup>? La commissione legale interpellata da Bovara, che non cela il suo stupore, escogita un compromesso diretto a «conciliare possibilmente i riguardi dovuti all'augusta nostra religione e quelli d'altra parte dovuti ai sacri diritti della patria potestà»<sup>41</sup>. Essa suggerisce di incaricare il prefetto di proporre al padre di tenere presso di sé la figlia, purché garantisca di lasciarla libera di decidere giunta all'età adulta. La commissione precisa, tuttavia, che il padre deve prestare idonea cauzione, altrimenti la figlia gli verrà sottratta. In questo modo, aggiungono i commissari, «si può tentare di tenere in grembo alla Chiesa la detta figlia senza che il padre possa dolersi che le sia stata o senza di lui saputa, o ingiustamente rapita»<sup>42</sup>. Facendo riferimento alla cauzione, ancora una volta tale consesso mostra di ispirarsi dalla prassi canonistica, una prassi che in questo caso, si badi, è stata accantonata da Benedetto XIV<sup>43</sup>. Bovara è incerto, poiché ritiene che «non v'è legge, né articolo alcuno nella tuttora vigente pragmatica leopoldina che provvegga al caso concreto, essendo altronde qualunque legge parziale tolta di mezzo dalla costituzionale permissione all'esercizio del culto ebreo»<sup>44</sup>. Si tratterebbe, appunto, di «staccare dal seno di una famiglia ebrea sì attaccata ai principj dell'ebraismo e sì avversa al cattolicesimo per originaria educazione una figlia di soppiatto battezzata senza l'assenso del padre od almeno della madre, dalla di cui potestà ella dipende»<sup>45</sup>.

---

che alla di lei coscienza piacesse di prediligere e ciò tanto più nella circostanza che il padre non la reclama»: la commissione legale al ministro del culto, Milano, 10 aprile 1804, (ASMi, ivi).

<sup>38</sup> V. *Postremo mense, ovvero De baptismo Judaeorum, sive infantium, sive adultorum, Sanctissimi domini Benedicti Papae XIV, in Bullarium, II, Romae, Sacrae Congregationis de propaganda fide, 1749, n. 9, p. 192.*

<sup>39</sup> «Osservo, cittadino ministro, che nel pregiato vostro dispaccio 13 corrente nell'atto che mi fate sentire la convenienza di collocare in un onesto ritiro la figlia dell'ebreo Poggi Bonzi mi marcate la circostanza *tanto più che il padre non la riclama*. A scanso d'ogni equivoco mi credo in dovere di soggiugnervi immediatamente, che il padre non è edotto che la fanciulla sia stata nascostamente battezzata, che la medesima vive tutt'ora presso lui, e ch'egli ignora interamente tutte le pratiche che fin qui ebbero luogo»: il prefetto del Mincio al ministro per il culto, Mantova, 16 aprile 1804, (ASMi, ivi, corsivi nel testo).

<sup>40</sup> Cfr. Kertzer, 1996.

<sup>41</sup> La commissione legale al ministro per il culto, Milano, 16 agosto 1804 (ASMi, ivi).

<sup>42</sup> Ivi.

<sup>43</sup> Si tratta di un principio già applicato dalla prassi canonistica ma poi accantonato da Benedetto XIV: v. Ruch, 1932, col. 347, Zendri, 2011, p. 9.

<sup>44</sup> Il ministro del culto al prefetto del Mincio, Milano, 18 agosto 1804, minuta (ASMi, ivi).

<sup>45</sup> Ivi.

Il ministro, tuttavia, trattandosi di «un'ebrea battezzata», approva la mediazione avanzata dai suoi legali. Si rende conto che

la congregazione ebraica temerebbe sempre mai non senza fondamento che l'indiscreto zelo di alcuni cattolici potesse giungere al segno di cercare tutti i mezzi possibili onde aggregare alla religione cattolica col battesimo i teneri figli de' parenti ebrei<sup>46</sup>.

Ciò che più rileva è che in caso di conflitto tra religione cattolica e quella ebraica, il ministro è esitante: è dell'opinione che debba prevalere la prima in quanto è religione dello Stato; nello stesso tempo, «non potendo il favore costituzionale verso la religione cattolica offendere i diritti della religione ebraica permessa dalla medesima costituzione», ritiene conveniente che «la decisione del caso in proposito non si abbandoni ad una legislazione appoggiata a principi esclusivi»<sup>47</sup>.

#### 4. *L'art. 374 del code civil. Un convitato scomodo*

A partire dal primo aprile del 1806 entra in vigore il *code civil* nel Regno d'Italia. Esso rappresenta un momento di discontinuità all'interno dell'ordinamento, poiché tutte le fonti previgenti cessano di avere forza di legge. Si tratta di un testo in cui la famiglia è concepita «forte per il forte Stato»<sup>48</sup>: il padre di famiglia esercita la sua *potestas* fino alla maggiore età; gli è permesso di incarcerare i figli ribelli fino a sedici anni senza troppe formalità, purché sostenga le spese di mantenimento, naturalmente. L'unione matrimoniale dei figli dipende dal suo consenso che si prolunga ben oltre la maggiore età. Egli può inoltre impedire al figlio di abbandonare la casa paterna, «fuorché per causa di volontario arrolamento, dopo compiti gli anni diciotto», squilla l'art. 374. Ed è proprio a questa disposizione che una madre di Carpi si appoggia per ottenere la restituzione della figlia cameriera<sup>49</sup>.

<sup>46</sup> Ivi.

<sup>47</sup> Ivi.

<sup>48</sup> Cavanna, 1995, ed. 2007, p. 825.

<sup>49</sup> «Fino dal giorno 24 dello scorso Marzo la nubile Venturina Foa ebrea figlia del fu Michele Foa e della vivente Grazia Ravenna di Carpi ivi abitante, essendosi determinata ad abbracciare la religione cattolica, si staccò dalla casa di questi banchieri Basilea presso li quali viveva in qualità di cameriera e fu ricoverata in una casa sotto la direzione del prete don Giuseppe Lega e del parroco [...]. Per parte di questa prefettura non si è mancato di far sorvegliare ed eseguire finora quanto in tale proposito venne ordinato dal regolamento provvisorio con decreto del Vice presidente 30 gennaio 1803. Compie oggi il quarto mese dacché la suddetta ebrea fece la sua prima dichiarazione; ed è appunto in quest'oggi che dalla di lei madre mi viene chiesto che sii sospeso qualunque atto di cambiamento di religione invocando l'articolo 372 e seguenti del codice Napoleone per farla rientrare sotto la materna podestà per la ragione di minor età che realmente sussiste, in questo caso non essendo la Venturina ora che d'età di anni diciannove protestando la ricorrente di non voler rinunciare nella benché minima parte»: il prefetto del dipartimento dell'Adige

*More solito*, Bovara si rivolge alla commissione legale, la quale non sembra cogliere la cesura operata dal codice: essa non avverte che il codice Napoleone fissa la cessazione della *patria potestas* al compimento dei ventuno anni<sup>50</sup> e non comprende che con l'entrata in vigore del codice le disposizioni canoniche sono state abrogate<sup>51</sup>. I membri della commissione, quasi infastiditi, poiché ricordano che hanno affrontato più volte la questione, applicano i principi contenuti nella *Postremo mense* e simultaneamente invocano il principio di libertà religiosa accolto nel testo costituzionale. In sostanza, evidenziano che, come indica la prassi canonistica, il battesimo *invitis parentibus* è precluso esclusivamente per i minori di sette anni (anche se i battesimi comunque somministrati non sono invalidi). Essi insistono, segnalando il pensiero del giurista secentesco Alessandro Sperelli (richiamato per altro nella legislazione di Benedetto XIV), sulla circostanza che la patria potestà non si «estende agli oggetti spirituali e di culto»<sup>52</sup>, che una persona di diciannove anni è adulta *quoad religionem* e che infine bisogna osservare «le massime opportunamente sanzionate anche dalla Costituzione (sulla) tolleranza e (sulla) libertà dei culti»<sup>53</sup>. Rimane tuttavia insoluta la questione dell'art. 374. La

---

al ministro per il culto, Verona, 24 luglio 1806, in ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2914, sub fascicolo Castalbolognesi Padovani Ester.

<sup>50</sup> Art. 488. «La maggior età è stabilita agli anni ventuno compiuti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la restrizione stabilita nel titolo del Matrimonio».

<sup>51</sup> Art. 3. «A datare dal giorno in cui il Codice Napoleone sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, le consuetudini generali e locali, gli statuti e i regolamenti cesseranno di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice Napoleone».

<sup>52</sup> La commissione legale al ministro per il culto, Milano, li 26 agosto 1806, ASMi, ivi. Lo Sperelli metteva in luce che «pueri itaque infidelium maiores septennio si ipsimet consensum praesent, baptizari possunt invitis parentibus, quia habent ius petendi, quod ipsis necessarium est ad salutem; cum sint sui iuris in his, quae pertinent ad bonum animae, nec teneantur Patri obedire in iis, quae Deo, et ipsis contraria sunt, ut habeantur ex praefatis doctoribus. [...] Ex patria potestate in spiritualibus non consideratur [...] opinio fundatur in quodam jure, quod parentes habens in filios a natura, seu de iure naturae, ut eos instruant, et dirigant, dum propria voluntate regi non possunt. Unde quotiescumque huiusmodi ratio cessare potest cessat etiam prohibitio baptizandi filios invitis parentibus, ut supra latet deduxi»: A. Sperelli, *Decisiones fori ecclesiastici, pars prima*, Venetiis, Balleonium, 1698, Decisio I, n. 32, p. 4 e n. 40, p. 5.

<sup>53</sup> «Non siamo inclinati a credere che l'articolo 372 e gli altri concordanti del codice, che attribuiscono anche alla madre superstite la patria potestà, e la tutela *ipso iure* de' propri figli, possa abilitare la vedova lasciata dal fu Michele Foa ebreo a togliere la Venturina di lei figlia dal catecumenato col titolo dell'autorità materna durante la di lei minor età, e così ad impedire che questa neofita abbracci la religione dello Stato. Abbiamo già avuto l'onore di subordinare più d'una volta a codesto ministero la nostra opinione sugli effetti della patria potestà in simili oggetti, ove con l'appoggio dei canoni e delle leggi dell'impero e del costante insegnamento dei P.P. abbiamo osservato che non poteva bensì esser lecito di battezzare i figli degli infedeli e molto meno degli ebrei ad onta dei loro

commissione ritiene (erroneamente) che la madre, anche se vedova, non gode degli stessi diritti del padre<sup>54</sup>. In subordine è d'avviso che essa possa richiamare la

---

parenti, ma l'interesse soltanto dei figli infanti, come erano i casi trattati nei detti voti, e ciò non per effetto della patria podestà, la quale non è indotta se non per gli effetti civili e temporali, senza potersi estendere agli oggetti spirituali e di culto, ma piuttosto per un certo necessario diritto ed obbligo esclusivo di natura che hanno i parenti sui propri figli per custodirli, dirigerli ed istruirli massime finché non possono reggersi di propria volontà, cosicché alcuni dottori sostengono che ove per qualsivoglia combinazione possa cessare l'indicato riguardo di natura, debba ritenersi del pari cessato anche il divieto di battezzare i figli infanti, malgrado l'opposizione dei parenti. Negli adulti di fatti come si verifica nel caso presente (trattandosi di una figlia di anni 17 o 19 come in fatti) in cui cessa ordinariamente questo riguardo di natura tosto che giungono all'uso perfetto di ragione e possono conoscere da se stessi quanto gli possa convenire, o trovino meglio di scegliere negli oggetti spirituali e religiosi naturalmente indipendenti da qualsivoglia vincolo umano almeno nei rapporti interni e di coscienza, deve tantomeno considerarsi la patria potestà e molto meno ancora per la circostanza che i di lei effetti, ove si estendessero ad impedire ad un adulto capace di conoscere la libera scelta di un culto qualunque, sarebbero anche in conflitto con le massime opportunamente sanzionate anche colla Costituzione e della tolleranza e libertà dei culti, la quale vuole essere vicendevole e reciproca, per cui conviene ritenere che i riguardi della patria potestà di cui ha parlato il codice siano circoscritti ai soli effetti civili e dal regime familiare come lo erano anche prima. Tanto è poi vero che anche in pratica non fu mai valutata in questi oggetti la patria podestà, che dalla maggior parte de' repetenti alla *L. 3 Cod. de Iudeis* si ritennero incorsi nelle pene ivi comminate anche quei parenti che impedissero maliziosamente ai loro figli adulti di abbracciare il culto cattolico, ed in alcuni luoghi dello Stato romano vi volle una dichiarazione apposita del Papa, fra le altre quella di Giulio III, di cui si riferisce un frammento dal Naldo, colla quale ha creduto il Natta Cons. 434 n. 15, vol. 2, si era accordato per privilegio agli ebrei in essi luoghi introdotti, che ad onta loro non potesse battezzarsi qualunque loro figlio prima dell'età di dodici anni. Alle autorità già allegate nei precedenti voti aggiunge ancora la commissione in conferma della già esternata di lei opinione su questo particolare quella dello Sperelli, *Decis. For. Eccl.* Decis. 1, ove è stato cautamente trattato questo argomento sui principi generali di ragione e ripetutamente deciso di conformità al voto. Queste massime non sono in senso della commissione in opposizione colle prescrizioni e viste del codice»: la commissione legale al ministro per il culto, Milano, li 26 agosto 1806, ASMi, ivi.

<sup>54</sup> «L'unica che potrebbe spargere qualche dubbio e complicità di fatto potrebbe essere il disposto nell'articolo 374 ove è detto che il figlio non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre fuorché per volontario arruolamento. Ma oltre che ivi si suppone il caso della sopravvivenza del padre, e non quello della sola madre, facendosi dal codice qualche diversificazione degli attributi dalla paterna e materna podestà, essendo più circoscritti in quest'ultima, non vien tolto che il figlio fatto cattolico possa restare nella casa paterna, di modo che la disposizione di detto articolo, ove anche fosse estensibile alla madre potrà bensì abilitarla civilmente a richiamare in famiglia il figlio minore dopo le prove del catecumenato, e fatto che siasi cattolico, ma non ad impedire che abbracci questa religione: avvertito che col farsi cattolico non avrebbe perduto alcuno dei diritti di famiglia tanto attivi, che passivi»: *ibidem*.

figlia a casa, lasciando tuttavia impregiudicato il suo diritto a convertirsi. Il ministro Luosi, pur apprezzando il parere della commissione, rileva che la questione può dar luogo validamente a contestazioni giudiziarie<sup>55</sup>.

Anche il signor Bondi Rossi, un padre di Ferrara, richiede la restituzione delle due figlie minorenni ex art. 374. Posto di fronte al diniego del pretore e del prefetto che hanno sostenuto che la questione è di natura amministrativa, egli si è rivolto al viceré Eugenio (ed anche ai deputati ebrei italiani convocati da Napoleone all'Assemblea degli Israeliti a Parigi)<sup>56</sup> evidenziando che «una delle basi fondamentali dell' educazione (del padre) si è la religione e la morale e, fintantoché i figli sono sotto la podestà paterna, debbon essere subordinati al Padre anche sul punto del cambiamento di religione»<sup>57</sup>. Agiscono sempre le medesime pedine, vale a dire il prefetto<sup>58</sup>, il ministro del culto, quello della giustizia e il vescovo (a Ferrara nella persona del vicario generale). Le strategie discorsive impiegate da coloro che vogliono impedire la riconsegna delle figlie appaiono più articolate, giacché oramai appare chiaro che non si possa saltare *sicco pede* il *code civil*. Il vicario generale di Ferrara ritiene, ad esempio, che il codice non abbia determinato l'abrogazione della disciplina previgente:

Il Decreto dell'Augusto Nostro Sovrano posto in fronte al Codice al Paragrafo 3° dice che a datare dal giorno in cui il Codice Napoleone "sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinazioni, le consuetudini generali, locali, gli Statuti o Regolamenti cesseranno di aver forza di legge nelle materie, che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice Napoleone. Ma in tutto il Codice non evvi neppure una sillaba che abbia per oggetto la religione. Dunque trattandosi di religione non hanno forza le disposizioni contenute nel Codice ma avrà forza la vigente disciplina della Chiesa<sup>59</sup>.

Il ragionamento è debole, senza dubbio, anche se l'articolo finale del Regolamento del 1803 gli fa buon gioco poiché già sappiamo che esso lascia sussistere «quanto è di comune pratica politica ed ecclesiastica, in tutto ciò che non si oppone ai presenti provvisori regolamenti»<sup>60</sup>. Ancora meno convincente l'argomento successivo, ricavato dalla norma del codice, che permette al figlio di affrancarsi dall'autorità paterna in caso di arruolamento. Si tratta di un tipico *argumentum a fortiori*: «se per l'articolo del Codice a cui appella il Padre delle due Catecumene Rossi la paterna potestà cede ad un arruolamento volontario

<sup>55</sup> Il ministro della giustizia al ministro per il culto, Milano, 25 agosto 1806, ASMi, ivi.

<sup>56</sup> Il ministro della giustizia al ministro per il culto, Milano, 12 giugno 1807, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2913.

<sup>57</sup> Giuseppe Bondi Rossi al ministro della giustizia, s.d., in ASMi, ivi. V. inoltre Giuseppe Bondi Rossi al prefetto del Basso Po, Ferrara, 5 giugno 1807, in ASMi, ivi.

<sup>58</sup> Il prefetto del Basso Po al ministro per il culto, Ferrara, 6 giugno 1807, in ASMi, ivi.

<sup>59</sup> Il vicario generale arcivescovile di Ferrara al ministro per il culto, Ferrara, 15 giugno 1807, in ASMi, ivi.

<sup>60</sup> V. retro.

alle truppe, quanto più si ha a credere che debba cedere secondo l'intenzione del Sovrano ad un arrolamento volontario alla Religione dello Stato?»<sup>61</sup>. Più sottile appare l'argomentazione che attiene al rapporto tra religione cattolica e codice civile. Il vicario osserva che in Francia Napoleone ha disapplicato una norma del codice civile per tutelare l'interesse del culto cattolico. Con una semplice missiva del ministro dei culti (che è il celebre Portalis) nel 1806 è stato impedito il matrimonio ai sacerdoti<sup>62</sup>. In sostanza è stato riaccolto l'impedimento canonico dell'ordine sacro. Agli occhi dell'alto prelato la *ratio* di questo provvedimento deve essere estesa al caso di specie: la disciplina della patria potestà può essere vulnerata nell'ipotesi in cui il figlio voglia convertirsi al cattolicesimo, anche perché, diversamente dalla Francia, nel Regno d'Italia — è il *refrain* costante di tutti gli interventi — esso assurge a religione di Stato<sup>63</sup>. Il ministro Luosi ritiene che la questione possa essere risolta dal padre per via giudiziaria e invita ad analizzare lo spirito dell'articolo 374 attraverso l'analisi del commentario del Locré, il quale enfatizza il potere del padre all'interno della famiglia<sup>64</sup>. La commissione legale, pur facendo riferimento al parere del ministro della giustizia, e ispirandosi anch'essa al caso francese del divieto di matrimonio per i sacerdoti, propone di individuare una mediazione tra le ragioni del padre e quelle dei catecumeni auspicando che il viceré fissi con un provvedimento *ad hoc* l'età in cui il minore può convertirsi *invitis parentibus*<sup>65</sup>. Agli occhi della commissione il padre non può impedire al figlio di ponderare la propria decisione

<sup>61</sup> Il vicario generale arcivescovile di Ferrara al ministro per il culto, cit.

<sup>62</sup> *Ibidem*. Sulla vicenda del divieto di matrimonio per i sacerdoti v. Solimano (2017), pp. 147-156.

<sup>63</sup> ASMi, *ibidem*.

<sup>64</sup> Il ministro della giustizia al ministro per il culto, Milano, 24 giugno 1807, in ASMi, *ivi*. V. J. G. Locré, *Esprit du Code Napoléon*, IV, Paris, Imprimerie Impériale, 1806, pp. 391-459.

<sup>65</sup> «Potrebbe essere il caso di invocare una dichiarazione da S.A.S; mentre è bensì chiaro che è della competenza dell'autorità giudiziaria il decidere sulle controversie relative ai vincoli civili e famigliari che malgrado il passaggio ad un diverso culto non devono lasciar di legare i figli verso ai loro genitori, ma invece potrebbe risguardarsi come oggetto involvente massime di pubblica polizia la determinazione Primo = fino a quale età in forza della patria potestà possano impedirsi dai genitori ai figli il cambiamento di culto altrimenti in genere accordato dalla Costituzione. Secondo = se subalternamente possano dai genitori in forza della patria potestà essere impediti quei mezzi, che come il catecumenato, sono ritenuti necessari pel passaggio dall'uno all'altro culto e che in certo qual modo limitano temporariamente i patri diritti stabiliti nell'art. 374. Una decisione di massima sarebbe importantissima per prevenire in un oggetto così delicato i risultati di diverse opinioni; ed io mi persuado tanto più della convenienza che lo stabilimento di detta massima sia provocato dal Governo in quanto S.M. l'Imperatore e Re ha creduto per l'Impero francese di emanare in via economica una disposizione generale in un oggetto involvente appunto da un lato i doveri del culto e dall'altro le disposizioni civili del codice come è il matrimonio de' sacerdoti»: il presidente della commissione legale al ministro per il culto, Milano, 10 luglio 1807, in ASMi, *ivi*.

nei termini previsti dal Regolamento del 1803, e cioè per quattro mesi. Sappiamo che il Bondi Rossi si era già rivolto al Pretore di Ferrara inutilmente, ma non siamo in grado di conoscere se abbia impugnato la sentenza<sup>66</sup>. Quello che è certo è che qualche mese dopo le due sorelle vengono battezzate in pompa magna. Non è da escludersi che l'intervento del Sant'Uffizio, chiamato in causa direttamente dal cardinale Mattei quale amministratore della chiesa arcivescovile di Ferrara<sup>67</sup>, abbia svolto un qualche ruolo. Il cardinale Antonelli, quale segretario della sacra congregazione, è stato piuttosto netto, offrendo una sua interpretazione dell'art. 374 del *Code Napoléon* che «per pozziorità di ragione dovrebbe favorire la libertà delle neofite, né si oppone ai diritti strettamente presi della patria potestà» e invitando il vicario generale di Ferrara, già di suo piuttosto combattivo, a non cooperare con le autorità civili<sup>68</sup>. Un'ultima considerazione. Nel corso dell'ultima

<sup>66</sup> Con riferimento invece alla conversione di Susanna Lampronti, diciottenne di Ferrara, il padre Ottavio non fa valere l'art. 374 del *code civil* o le prerogative dalla paterna. Egli si rivolge invece al prefetto per lamentarsi del comportamento del delegato dei catecumeni, che impedisce i colloqui con la figlia. Si accerta, in realtà, che è la figlia a non voler incontrare il padre conformemente all'art. 4 del regolamento del 1803: v. il prefetto del dipartimento del Basso Po al ministro per il culto, Ferrara, 17 settembre 1807, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2914. Scrive il delegato al prefetto il 13 settembre 1807: «questi ebrei mi crocifigono (sic), perché vogliono almen vedere e sentire la catecumena Lampronti, poggiando giudaicamente la loro pretesa sul non essere dal regolamento escluso dire, dare e di sentire come è escluso di parlare quando il catecumeno il rifiuti» (ASMi, ivi, sottolineati nel testo).

<sup>67</sup> Il cardinale Mattei al cardinale Antonelli segretario della Suprema Congregazione del S. Offizio, Roma, 9 luglio 1807, in Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, fondo Sant'Uffizio, Stanza storica, TT 3-g, f. 3.

<sup>68</sup> «La mente è che si faccia conoscere al Vicario Generale, ch'essendosi qui esaminato l'affare, e considerato maturamente, in tutte le sue circostanze, si è trovato male che siasi sospesa la collazione del battesimo di cui si tratta e che perciò debbasi senza ulterior dimora conferire, qualora le due neofite siano perseveranti nel domandarlo e volerlo: e quando mai venissero indi delle querele per parte dell'Imperatore e del Governo di Milano (ciò che non è in alcun modo presumibile ben ponderate tutte le circostanze e la stessa disposizione delle leggi civili vigenti) potrà risponderci quel tanto che in simil caso rispose il Principe degli Apostoli = *Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus, sicut et nobis qui credimus in Dominum Jesum Christum, ego qui eram, qui possem prohibere Deum?* Che se, nonostante il ritorno di queste due zitelle alla casa paterna sino a che escano di minorità (ciò che parimenti non è presumibile stando anche alla sola limitazione espressa nel citato articolo 374 del Codice, che per pozziorità di ragione dovrebbe favorire la libertà delle neofite, né si oppone ai diritti strettamente presi della patria potestà) dovranno i ministri del Santuario reclamare ed opporsi per quanto possono a tal misura, né per alcun modo cooperare positivamente alla sua effettuazione, e riuscendo vani i loro sforzi (che Dio non voglia) dovranno almeno procurare che siano le novelle convertite garantite da ogni molestia nell'esercizio della religione cattolica, che hanno liberamente abbracciata. Non sarà immune certamente in questo caso da gravi pericoli lo stato loro: ma le istruzioni sin qui avute, il fervor dimostrato, la perseveranza attuale nei loro buoni proponimenti

interlocuzione prevista dal Regolamento del 1803 avuta con lo zio, si apprende che il padre le ha maltrattate<sup>69</sup>, sicché non è escluso che la conversione rappresenti un mezzo per sottrarsi alla sua violenza.

### 5. *Giuditta versus Ester Padovani (1811-1813)*

«Sono nata a Modena, ho 14 anni e corrono tre anni dacché partita da Modena andai a servire a Sabbioneta col signor Elia Forti»<sup>70</sup>.

Inizia così il primo esperimento (*id est*, interrogatorio) disciplinato dal Regolamento del 1803, diretto ad accertare la volontà di Ester Padovani di convertirsi al cattolicesimo. Sono presenti la madre vedova, la zia e lo zio di Ester, due sacerdoti del catecumenato e il rabbino di Modena. Come apprendiamo dal controricorso che presenterà il tutore e avvocato di Ester di lì a qualche mese, l'atmosfera è molto tesa. La madre ha insultato la figlia e ha minacciato di volerla schiaffeggiare<sup>71</sup>. Per contro, quello che accade successivamente al primo interrogatorio è altrettanto spiacevole. Due religiosi di Sabbioneta, che hanno accompagnato Ester dalla città mantovana a Modena, contravvenendo alle disposizioni del Regolamento che vietano al catecumeno di uscire dal luogo in cui è ricoverato, portano l'adolescente nel ghetto per comprarle un paio di scarpe. Alcuni ebrei iniziano a discutere con i due preti, che vengono invitati ad andarsene dalla polizia giunta sul posto. Mentre si allontanano dal ghetto, il sacerdote Carlo Patuzzi «esterna un ributtante scherno verso alcuno degli accorsi ebrei: scherno che dà causa a scandalose dicerie e a reclami per parte degli ebrei stessi» (condotta che irrita non poco il vescovo di Modena)<sup>72</sup>.

---

dà ogni fondamento di sperare, che coll'aiuto di Dio supereranno anche in appresso ogni tentazione e che si manterranno immobili come scoglio in mezzo alle tempeste; di modo che il riflesso di tali pericoli (che pur non sono né certi, né inevitabili) non può, né deve in alcun modo ostare in questo caso all'esecuzione di quanto ora si è detto»: il S. Ufficio al cardinale Mattei, Roma, 23 luglio 1807, in Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, fondo Sant'Ufficio, Stanza storica, TT 3-g, f. 3. V. Anche ivi, Stanza Storica, BB 2 c, ff. 573-574. Cfr. Croce, 2003, p. 602.

<sup>69</sup> «Il zio Rossi ha presa la parola ed ha scandagliate le sue nipoti, dirigendosi specialmente alla signora Ester ricordando ad essa i mali trattamenti sofferti in casa paterna per cagion de' quali potrà essere avvenuta la loro risoluzione. Su ciò la suddetta Ester ha dichiarato di aver dimenticato ogni male trattamento»: *processo verbale*, Ferrara, 22 agosto 1807, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2913. Già Grab, 2019, p. 82.

<sup>70</sup> Primo esperimento, Modena, 19 Aprile 1811, ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2914.

<sup>71</sup> *Per l'udienza del 17 novembre 1811*, Andrea Bettoli (avvocato di Ester Padovani), in Archivio di Stato di Modena, d'ora in poi ASMo, *Corte di giustizia civile e criminale, Atti contenziosi*, 1812, b. 62.

<sup>72</sup> «Non posso passare sotto l'irregolare contegno tenuto anche a sentimento di questo signor Vescovo dei prefati due sacerdoti tanto prima che dopo il suddetto esperimento. Nel dopo pranzo del giorno 18 fu detta giovane veduta fuori di casa con sorpresa e contro

La madre di Ester chiede che la vertenza sia risolta in sede giudiziaria sulla base dell'art. 374 del codice civile. La figlia supplica di poter ritornare a Sabbioneta, anche perché don Patuzzi le ha assicurato una dote congrua e le ha comunicato di aver trovato un posto nella casa delle zitelle. Interpellati il ministro del culto, il prefetto e il vescovo, viene deciso di lasciare Ester a Modena, perché maturi la decisione senza le interferenze dei due preti di Sabbioneta. Vi rimane a lungo nel catecumenato, fino all'autunno del 1813, in quanto la vicenda giudiziaria si trascina anche in corte d'appello a Bologna. Ester implora di essere battezzata quanto prima e di «poter sortire da quella specie di carcere almeno nei giorni festivi»<sup>73</sup>. Come di prammatica, il ministro del culto e il prefetto interpellano il ministro Luosi, il quale si richiama a quanto ha già espresso in occasione del caso delle sorelle ferraresi Bondi Rossi, e cioè che la questione va demandata alla corte di giustizia<sup>74</sup>. In una lettera successiva Luosi aggiunge un elemento nuovo, che merita di essere segnalato. Dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 374, facendo intendere ancora una volta che la madre ha il pieno diritto di ottenere la consegna della figlia, e dopo aver ricordato che l'unica eccezione prevista dal codice che permette al figlio di sottrarsi al governo del padre, concerne l'arruolamento nell'esercito, purché il minore abbia raggiunto i diciotto anni, egli è pronto ad accettare che i giudici, qualora ritengano che la questione travalichi l'interesse dei singoli, possano dichiarare il difetto di giurisdizione:

ove dubitasse dalla sua giurisdizione ritenendo che la vertenza involgesse un oggetto eccedente nelle sue attribuzioni attesi i rapporti religiosi in questo caso, verrebbe d'essa sottoposta alla decisione del Consiglio di Stato siccome si pratica

---

le regole in mezzo ai due preti di Sabbioneta i quali, fermatisi con essa ad una bottega di calzolaio situata in ghetto per comprarle un paio di scarpe, attirarono un riflessibile concorso di ebrei, cosicché, avvertito un ufficiale di polizia dovette questi portarsi sopralluogo ed insinuare ai sacerdoti suddetti di ritirarsi con la giovane per non dar luogo a qualche temibile inconveniente. Si prestarono essi all'invito, non senza però avere uno di loro esternato un ributtante scherno verso alcuno degli accorsi ebrei: scherno che diede causa a scandalose dicerie, e da reclami per parte degli ebrei stessi e giunto tal emergente a cognizione di questo signor Vescovo non poté non lasciare esso pure di mal accorto e poco misurato il contegno dei detti sacerdoti. Dopo l'esperimento, scorgendo i predetti sacerdoti che non disponevasi dall'autorità il rinvio della giovane Padovani a Sabbioneta, il sacerdote Patuzzi stabili di partire per Mantova, per combinare disse egli, con maggior sollecitudine il desiderato ritorno della catecumena a Sabbioneta, avendo poco prima di partire millantato che l'ordine di farla partire da Sabbioneta era stato carpito con raggiri, che anch'esso aveva appoggi a Milano, ed avrebbe ottenuto il suo intento; che avrebbe dimostrato al governo che non tornando la giovane a Sabbioneta andava a perdere una fortuna e simili meno lodevoli espressioni cui faceva eco l'altro sacerdote di lui compagno»: il prefetto del Panaro al ministro per il culto, Modena, 28 aprile 1811 (ASMi, ivi).

<sup>73</sup> Ester Padovani al ministro per il culto, Modena, 31 ottobre 1811, ASMi, ivi.

<sup>74</sup> Il ministro della giustizia al ministro per il culto, Milano, 29 maggio 1811, ASMi, ivi.

nelle cause di pubblica amministrazione<sup>75</sup>.

Trascorsi i quattro mesi previsti dal regolamento, le autorità decidono di sospendere il battesimo, attendendo l'esito del procedimento in corso presso la corte di giustizia di Modena, che ci apprestiamo ad esaminare.

Il giudizio subisce immediatamente una battuta d'arresto, in quanto l'avvocato di Ester chiede che venga nominato un tutore per la sua assistita<sup>76</sup>. Accolta la domanda, il legale della ragazza fa istanza, in un'udienza successiva, perché venga ammessa una testimonianza diretta a provare che Ester è stata maltrattata dalla madre in un incontro svolto presso il catecumenato<sup>77</sup>. La corte, dopo aver ascoltato il procuratore generale Muzzarelli<sup>78</sup>, rigetta tale richiesta poiché giudica il fatto ininfluenza a decidere l'oggetto della causa, così come è stato disposto dall'art. 253 del codice di procedura civile<sup>79</sup>. Egli esclude che il comportamento sia rilevante, poiché rientra nei normali mezzi coercitivi di chi esercita la patria potestà:

---

<sup>75</sup> «Io non so ravvisare alcuna differenza tra il caso recente della Ester Padovani e quello delle sorelle Bondi Rossi dalle quali già la trattenni con la mia nota del 24 giugno 1807, quindi io non saprei allontanarmi dai principi esternati in quell'occasione. L'articolo 374 del codice Napoleone stabilisce che il figlio non possa abbandonare quella casa paterna senza il permesso del padre, fuorché per causa di volontario arruolamento dopo compiti gli anni diciotto. Avendo la legge contemplata questa sola eccezione, pare che abbia voluto escludere tutte le altre. Ad ogni modo, trattandosi di una contestazione di patria potestà la quale è regolata dalle leggi civili e l'applicazione di quelle essendo demandata ai tribunali ordinari, io non so prescindere dal sentimento già manifestato nella succitata mia nota che il pronunciare nella contestazione di cui trattasi debba alla competente autorità giudiziaria, la quale ove dubitasse dalla sua giurisdizione ritenendo che la vertenza involgesse un oggetto eccedente nelle sue attribuzioni attesi i rapporti religiosi in questo caso verrebbe d'essa sottoposta alla decisione del Consiglio di Stato, siccome si pratica nelle cause di pubblica amministrazione»: il ministro della giustizia al ministro per il culto, Milano, 15 giugno 1811, ASMi, ivi.

<sup>76</sup> Il patrocinatore di Ester Padovani Andrea Bettoli al primo presidente della corte di giustizia, s.d., ASMo, *Corte di giustizia civile e criminale, Atti contenziosi*, 1812, b. 62.

<sup>77</sup> «Piaccia a questa camera civile di darle atto di ciò che pone in fatto, cioè che offre di provare col mezzo di testimoni, che la madre Giuditta dietro di avere intesa la decisa volontà della figlia di farsi cristiana, esternata in occasione dell'esperimento a cui la madre confessa di avere assistito, la ingiuriò con parole, minacciandola anche di darle pugni e schiaffi; e che venga ammessa la prova per testimoni»: *Per l'udienza del 17 novembre 1811*, Andrea Bettoli, cit.

<sup>78</sup> Su Luigi Muzzarelli v. Vanzelli, 2000, p. 35.

<sup>79</sup> «Nel giudizio che pende [...] la prova testimoniale non è ammissibile se non quando i fatti che vogliono provare per testimoni possono influire nel merito ed operare la decisione della causa. È questa un'antica regola delle leggi romane *Nam frustra probatur quod probatum non relevat* dice la *L. ad probationem Cod. de probat.*; ed a questa regola è pure conforme la lettera e lo spirito dell'art. 253 del nostro codice di procedura civile»: *Conclusioni del regio procuratore generale (Muzzarelli)*, s.d., ASMo, ivi. Di qui la sentenza della corte di giustizia civile del 23 dicembre 1811.

se la madre per diritto di patria potestà secondo la disposizione della legge può obbligare la figlia rientrare nella casa paterna, questo diritto non le potrà certamente esser tolto per qualche ingiuria, strapazzo, ed anche minaccia sfuggita alla madre in un primo impeto, in un momento di sdegno. Bisognerebbe che i strapazzi, le minacce si convertissero in eccessi, e che questi eccessi fossero gravi costanti, abituali. In questo solo caso potrebbe considerarsi come non inutile la loro verifica. Ma la fattispecie proposta è ben diversa. Trattandosi di strapazzi, e di minacce una volta sola prodotte da impeto di calore dunque non possono avere alcuna influenza nella causa. Dunque la loro verifica è affatto inutile. La prova testimoniale è da rigettarsi<sup>80</sup>.

All'interno della corte, Muzzarelli è l'unico giudice a sostenere le ragioni dell'attrice. Gli altri magistrati opinano che la madre, acconsentendo all'applicazione del regolamento del 1803, abbia rinunciato all'esercizio della patria potestà<sup>81</sup>. Per mezzo di quattro considerando essi evidenziano che la signora Padovani non si è opposta all'applicazione della disciplina del 1803, che ha sostenuto le spese del mantenimento presso il catecumenato e che è stata sempre presente agli interrogatori della figlia, sicché,

considerando, che con l'avere l'attrice implorata la stessa l'osservanza del rammemorato governativo regolamento, ed ulteriormente insistito perché pendente il termine ivi stabilito alla durata degli esperimenti sulla ferma, libera e illuminata volontà della figlia prima che procedere si potesse ad amministrarle il battesimo, e così venire iscritta alla religione cattolica, dovesse la medesima rimanere custodita nella casa del catecumeno di quella città, non solo ha espressamente aderito che la medesima abbandoni la propria casa, ma ha acconsentito inoltre, e voluto che rimanga nella casa del catecumeno fino a che esauditi siano gli esperimenti dal regolamento governativo prescritti e così si è anche volontariamente sottoposta alle conseguenze qualunque esser possano dagli esperimenti medesimi<sup>82</sup>.

La vedova, in realtà, ha osservato tutte le prescrizioni imposte dalla legge. Sembra difficile sostenere che si potesse opporre all'esecuzione del regolamento. Agli occhi dei giudicanti modenesi, inoltre, essa ha fatto richiesta di ottenere la riconsegna ex art. 374 tardivamente, manifestando una volontà contraddittoria:

considerando che dopo un contegno di tal natura potrebbe sembrar strana e inconcepibile cosa che l'attrice col pretesto di far valere un diritto di patria potestà sul fondamento dell'articolo 374 del codice civile si fosse rivolta, come poi

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> L'avvocato di Ester Padovani era stato piuttosto sintetico nelle conclusioni, essendosi limitato a richiamare il regolamento del 30 gennaio 1803, i dispacci del ministro per il culto, l'esperimento diretto ad accertare la volontà della figlia e i «principj della naturale ragione e del buon senso»: avvocato Bettoli, Modena, 17 gennaio 1812 (ASMo, ivi).

<sup>82</sup> Sentenza della corte di giustizia civile e criminale del dipartimento del Panaro, Modena, 21 aprile 1812, (ASMo, ivi).

effettivamente accaduto, a reclamare in giudizio il ritorno alla casa paterna della figlia già pervenuta all'età negli anni 14, se non si rendesse d'altronde palese che un tal reclamo è stato fatto con l'intendimento di eludere l'effetto delle disposizioni del rammentato regolamento governativo, di impedire cioè alla figlia di dedicarsi a quella religione per cui si è dichiarata, sapendo ben essa l'attrice medesima, a che attesa la invincibile incompatibilità delle due fra loro essenzialmente ripugnanti religioni, la figlia catecumena astretta a vivere in comunione con la madre ebrea e costituita in balia della medesima, non potrà giammai senza esporsi ai più grandi cimenti raggiungere la meta dei suoi voti col farsi amministrare il battesimo e professare la prescelta cattolica religione<sup>83</sup>.

In questi passaggi la corte commette taluni passi falsi. Essa dà enfasi alla circostanza che la figlia è quattordicenne, sicché non riconosce che la patria potestà termina solo con il compimento dei 21 anni<sup>84</sup> e in secondo luogo mostra di muoversi seguendo l'abrogata disciplina di Benedetto XIV. Allorché discorrono della rinuncia alla patria potestà sembra echeggiare un passo della *Postremo mense*<sup>85</sup>. Inoltre, sostenendo che una figlia cristiana non riuscirebbe a vivere in una famiglia ebraica, compie delle valutazioni ultronee<sup>86</sup>. Appare interessante notare come i giudici motivino attingendo all'*arbitrium iudicis*, precluso in astratto dall'art. 4 del *code civil*:

ogni qualvolta la comunione di vita fra genitori e figli compatibile non fosse senza produrre fra loro gravi disordini entrerebbe a provvedervi giusta lo spirito delle leggi del precitato codice e le massime di universale giurisprudenza, l'arbitrio del giudice che, qualora lo esigesse la forza delle circostanze, giungere potrebbe perfino a separarli<sup>87</sup>.

Il tribunale affronta invece quasi di sfuggita il nodo più rilevante, e cioè il rapporto della libertà di conversione che confligge con le ragioni della patria potestà. Non compie, ad esempio, quelle considerazioni che sono state avanzate nel caso delle sorelle Bondi Rossi da parte del vicario di Ferrara o dalla commissione legale. Esso si limita a rilevare che il regolamento (che in realtà è muto sulla questione della conversione di un minore) prevale sull'art. 374, poiché concerne «un ordine infinitamente superiore»:

senza entrare nell'esame se la legge allegata dall'attrice possa estendere il suo impero ad operare l'effetto per cui si è promosso il presente giudizio contro l'intenzione della rea convenuta, concernente un oggetto di un ordine infinitamente superiore a quelli che formano lo scopo naturale e proprio delle leggi

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> *Ibid*.

<sup>85</sup> «Sed itidem plane constat praedictam patriam potestatem tunc certe amitti, cum filius derelinquitur»: *De baptismo Judaeorum*, cit., n. 9, p. 192.

<sup>86</sup> *Ibid*.

<sup>87</sup> *Ibid*.

civili, senza entrare, si disse, in tale esame, per ravvisare ciò nondimeno destituta di legal fondamento la dimanda dell'attrice medesima, basta prendere sott'occhio il testo di quella stessa legge che essa ha implorato e contrapponendolo al fatto dell'attrice corredato d'avantaggio dalle particolari sue circostanze e dedurne poi le conseguenze che sono di ragione<sup>88</sup>.

L'avvocato al quale è affidato il compito di impugnare la sentenza presso la corte d'appello di Bologna contesta innanzitutto la tesi che la causa possa essere considerata, per utilizzare le sue parole, «di religione»<sup>89</sup>. Ai suoi occhi essa verte esclusivamente sulla patria potestà, sicché egli imposta la sua memoria volendo dimostrare che la signora Padovani non ha inteso certo spogliarsi del suo diritto. Anzi, lo «volle esercitare conciliabilmente però con quel regolamento che se fu emanato per il principale oggetto d'impedire le seduzioni e per garantire l'inesperienza, non poteva però mai venire a conflitto con la stessa patria potestà»<sup>90</sup>. Egli osserva che nelle petizioni consegnate alle autorità la vedova aveva messo in luce che la figlia era una tredicenne e dunque «incapace [...] di determinarsi con pieno discernimento e cognizione ad abbandonare la religione in cui nacque e ad abbracciare un'altra per cui meritava che fosse diligentemente e con scrupolo esaminata»<sup>91</sup>. Insiste poi sulla circostanza che la sua cliente aveva richiesto che la figlia rimanesse nel catecumenato di Modena per sottrarla all'influenza dei sacerdoti di Sabbioneta. In altri termini, dalla condotta della madre non è possibile desumere la volontà di privarsi della potestà parentale. Oltre ad aver chiarito tale aspetto, l'avvocato concentra la sua requisitoria sulla disciplina della patria potestà: egli chiama a raccolta i lavori preparatori del *code civil* e la letteratura giuridica francese al fine di illuminare i giudici sul ruolo che la *puissance paternelle* riveste all'interno dell'ordinamento napoleonico, intesa quale strumento che garantisce la *paix bourgeoise* napoleonica, per riprendere la formula dell'Arnaud<sup>92</sup>. Per chiarire l'*esprit* della disposizione che consente

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Narrativa dell'avvocato Argelati a favore di Giuditta Castel Bolognesi vedova Padovani*, s.d., Archivio di Stato di Bologna, (d'ora in poi ASBo), *Corte d'appello, Cause civili di nuovo metodo*, 1813, n. 23.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> «Come potrebbe mai conservarsi l'ordine pubblico rallentando non solo, ma bensì anche togliendo il freno alla subordinazione e dipendenza dei figli da suoi genitori a titolo pur anche di cambiamento di religione; e come la morale senza un guasto alla società potrebbe acconsentirvi? La Giuditta Castel Bolognesi opportunamente nelle sue conclusioni vi avvertì che le conversioni troppo precoci a dispetto dei genitori, che è quanto dire prima di avere l'età prescritta dalla legge a deliberare con libera maturità, siccome arrecherebbero una scossa al buon ordine sociale, così non darebbero lustro e gloria alla religione dello Stato, l'interesse della quale consiste nel vincere alla persuasione le menti degli uomini già capaci di pensare per se stessi; e non dei fanciulli: che l'osservanza delle leggi intorno alla patria potestà anziché nuocere alla convenzione, era ad esse più

al padre di riottenere la consegna del figlio, l'avvocato si affida alle parole pronunciate dall'Albisson al Corpo legislativo<sup>93</sup>, dal consigliere di Stato Réal<sup>94</sup>, e a quelle del Delaporte, un commentatore del codice che gode della maggiore considerazione nell'Italia napoleonica<sup>95</sup>, esclamando: «sentite quanto bene ragioni nel proposito»:

il suit de cet article qu'un père peut contraindre même par la force l'enfant qui a quitté la maison paternelle, d'y rentrer; et que sur requisition, les Tribunaux doivent l'appuyer<sup>96</sup>.

Sagacemente, l'avvocato illustra l'esperienza francese. Egli mette in luce un elemento decisivo, e cioè che le autorità d'Oltralpe hanno affrontato il problema per le spicce: egli cita il recentissimo caso della diciottenne Doucette, figlia dell'ebreo David Saint-Paul di Tolosa, che nel 1810 è scappata di casa per ben due volte<sup>97</sup>. In occasione della prima fuga il padre si è rivolto al procuratore generale

---

che mai necessaria, non potendo esservi deliberazione ove non è volontà efficace, e matura; né potendo dirsi veramente convertito chi non poteva abbastanza conoscere per se stesse, né la professione di fede che voleva abbandonare, né quella che correva ad abbracciare» (*ibid.*). Sulla patria potestà nel code civil v. Martin, 1992, pp. 227-301; Cavanna, 1995, (ed. 2007), pp. 817-832; Cavina, 2007. V. Arnaud, 1973.

<sup>93</sup> V. *Discours prononcé au corps législatif par le tribun Albisson*, 3 germinal an XI, in *Code Napoléon, suivi de l'exposé des motifs*, III, Paris, Didot, 1808, p. 215.

<sup>94</sup> *Exposé des motifs de la loi relative à la puissance paternelle par le conseiller d'état Réal*, Séance du 23 ventôse an XI, in *Code Napoléon*, cit., pp. 183-196.

<sup>95</sup> J.B. Delaporte, P.N. Riffé-Caubray, *Les Pandectes françaises ou Recueil complet de toutes les lois en vigueur*, IV, Paris, Riffé-Caubray, 1804, p. 328.

<sup>96</sup> *Narrativa dell'avvocato Argelati*, cit.

<sup>97</sup> «Doucette Saint Paul. Fille d'un juif, négociant en soieries établi à Toulouse, fut placée à l'âge de 5 ans par son père dans une pension dirigée par 4 dames ex-religieuses qui promirent ne pas lui inculquer des principes contraires à la religion juive. Cependant, rappelée dans la maison de son père, elle manifesta l'intention d'abjurer le judaïsme aussitôt qu'elle aurait atteint sa majorité. Ses parents, dans la vue de prévenir cette abjuration, ont voulu la marier avec un juif; elle a pris la fuite, emportant les diamants de sa mère. Le procureur général impérial étant intervenu sur la plainte du sr. Saint-Paul a déterminé cette fille à rentrer dans la maison paternelle, mais 15 jours après, elle prit encore la fuite sous le prétexte que ses parents avaient menacé de la tuer si elle persistait dans ses dispositions. Ces menaces n'ont pas été prouvées. Comme cette affaire faisait beaucoup de bruit dans le public, le sr. Saint-Paul a consenti à placer pour quelque temps sa fille chez une d.lle Duterrail, maîtresse de pension, ancienne religieuse, et l'on a profité de son séjour dans cette maison pour lui conférer le sacrement de baptême, d'après la permission des vicaires généraux. L'affaire a été soumise au ministre des Cultes qui l'a renvoyée au grand-juge, et celui-ci en a référé au ministre de la police générale en annonçant que l'autorité judiciaire ne pourrait que mettre la d.lle Saint-Paul à la disposition de son père, conformément aux articles 372, 373 et 374 du Code Napoléon. Le sr. Saint-Paul, désigné comme un honnête homme et un bon père, veut exercer sur sa

invocando l'esecuzione dell'art. 374 e questi ha assecondato la richiesta. La seconda volta il magistrato ha preferito cautelarsi rivolgendosi al governo. I ministri del culto, della giustizia e della polizia hanno ordinato di concerto la restituzione al padre. C'è un particolare della vicenda per nulla secondario che l'avvocato non conosce. Poiché l'accaduto ha destato un certo clamore a Tolosa, successivamente alla seconda evasione, le autorità, con il consenso del padre, hanno collocato temporaneamente la giovane Saint-Paul presso un ostello. Qui si assiste ad un colpo di scena, poiché la proprietaria della pensione, ex religiosa, con il benestare delle autorità ecclesiastiche locali, ha somministrato a Doucette il battesimo. Tale circostanza, tuttavia, non influisce nella decisione di riconsegnare la figlia al padre<sup>98</sup>.

Il difensore fa riferimento anche a un precedente giurisprudenziale piuttosto interessante, per provare «che la scelta della religione del minore, come uno de' principali oggetti d'educazione, appartiene al genitore»<sup>99</sup>. A prima vista potrebbe apparire un caso molto diverso, poiché si dibatte sull'attribuzione della tutela. La corte di Bordeaux nel 1805 aveva accolto la domanda di una madre che era stata esclusa dal consiglio di famiglia dall'educazione e dalla tutela dei figli, per «notoria cattiva condotta» ex art. 444 del *code civil*. Questo consesso, istigato dal suocero che aveva esercitato la tutela sui nipoti perché la nuora, rimasta vedova, era minorenne, non aveva voluto indicare gli specifici motivi di doglianza, sicché la delibera era stata annullata. La corte aveva dunque riconosciuto alla ricorrente il pieno diritto di esercitare la tutela<sup>100</sup>. Ebbene, la causa verteva tutta sulla circostanza che il suocero Delvaille era ebreo e voleva allevare i figli nell'ebraismo, mentre la donna, cattolica, intendeva educarli nel cristianesimo. Benché la corte non avesse affrontato direttamente la questione religiosa, gli annotatori della sentenza avevano opinato che essa fosse stata assorbita dalla devoluzione della

---

filles, jusqu'à sa majorité les droits que la loi lui accorde; il promet, lorsqu'elle aura atteint sa 21ème année, de lui laisser choisir la religion qui lui conviendra le mieux, et il a pris le parti pour éviter les inconvénients qui pourraient résulter du retour de sa fille dans sa maison de l'envoyer à Nîmes, auprès de son frère. D'après ces considérations, le ministre ordonne que la fille Saint-Paul sera rendue à son père»: *Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de juin à décembre 1810*, editi da N. Gotteri, *La police secrète du Premier Empire*, Paris, Champion, 1997, p. 98. V. anche Szapiro, 1979, pp. 53-57. V. il dossier archivistico che riporta quanto comunicato da Savary a Napoleone: *Rapports sur Doucette Saint-Paul, juive qui s'est convertie au catholicisme à Toulouse, malgré l'opposition des parents qui voulaient la marier à un juif*. 1810, in *Correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice relative au département de la Haute-Garonne (suite)*. 1807-1813, Archives Nationales, Paris, BB/18/340, Dossier C/2/ 4929.

<sup>98</sup> *Ibidem*.

<sup>99</sup> *Narrativa dell'avvocato Argelati*, cit.

<sup>100</sup> Cour d'appel de Bordeaux, 15 pluviôse an 13, in F.N. Bavoux e J.S. Loiseau, *Jurisprudence du code civil, ou recueil complet des arrêts rendus par toutes les cours d'appel, et par celle de cassation, depuis la promulgation du code*, IV, Paris, Bouzon, 1805, pp. 23-32.

tutela in capo alla madre, proprio perché la direzione spirituale era di pertinenza esclusiva dei genitori:

l'éducation des enfans confiée à la mère sans aucune réserve, la tutèle qui lui est conférée d'une manière absolue, laissent facilement penser que les juges s'en remettent totalement à elle, pour le choix de la religion. C'est d'ailleurs une suite immédiate de l'éducation, une dépendence nécessaire de la puissance paternelle, ou après elle de l'autorité maternelle qui lui survit, d'après les art. 372, 384 et 390 du Code<sup>101</sup>.

Il legale bolognese, il quale termina la sua memoria difensiva proprio con questa citazione, commette un errore madornale, in quanto non si presenta in udienza e la corte d'appello dichiara la contumacia della sua cliente ordinando che «la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia civile del Panaro in Modena abbia il suo pieno e intiero effetto»<sup>102</sup>. L'avvocato fa inutilmente opposizione alla sentenza contumaciale. Corre il 9 luglio 1813<sup>103</sup>. In seguito alla pronuncia dell'organo giudiziario bolognese, le autorità dispongono che Ester possa essere battezzata<sup>104</sup>.

## 6. Sempre nel 1811. Lugo e Venezia

Nelle carte della causa d'appello a Bologna si rinviene la copia di una memoria che il consultore legale del Prefetto di Bologna, già docente presso l'*Alma Mater*, l'avvocato Giovanni Regoli, ha inviato all'alto funzionario bolognese in merito alla conversione di una minorenni di Lugo, Benedetta Forti, reclamata dal padre nel 1811<sup>105</sup>. Egli raccomanda di restituire la figlia per via amministrativa, esattamente come sta avvenendo in Francia, nella convinzione che «per quanto sia rispettabile e sacro il motivo di abbracciare la religione dominante», esso non giustifichi l'abbandono «da lei fatto dalla casa del padre, né che a questi conseguentemente tolga il diritto di riclamarla»<sup>106</sup>. Anch'egli si appoggia alla letteratura francese sull'articolo 374 citata dall'avvocato di Ester Padovani<sup>107</sup>. Nello stesso tempo egli consiglia di diffidare il Forti «a maltrattare (la figlia) e ad ostare in qualsiasi modo alle sue inclinazioni religiose», così da «conciliare pedissequamente al disposto

<sup>101</sup> Ivi, p. 32.

<sup>102</sup> Corte d'appello di Bologna, 19 marzo 1813, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2914.

<sup>103</sup> Corte d'appello di Bologna, 9 luglio 1813, ASMi, ivi.

<sup>104</sup> Il prefetto di Modena al ministro del culto, Modena, 24 agosto 1813, ASMi, ivi.

<sup>105</sup> Il consultore legale prefettizio al signor consigliere di Stato prefetto del dipartimento del Reno, Bologna, 4 settembre 1811, in ASBo, Corte d'appello, Cause civili di nuovo metodo, 1813, n. 23.

<sup>106</sup> Ivi.

<sup>107</sup> Delaporte, Riffé-Caubray, *Les Pandectes françaises ou Recueil complet de toutes les lois en vigueur*, cit., p. 328.

delle leggi il pieno esercizio dei diritti della patria podestà colla piena libertà delle coscienze»<sup>108</sup>. Il consultore ammette che la questione spetta alla giurisdizione dei tribunali ma «poiché l'affare siasi fin ad ora trattato politicamente dalla polizia locale io ritengo che in linea d'ordine ancora compete alla prefettura cui quella è subordinata il fare giustizia al paterno reclamo»<sup>109</sup>. Con estrema chiarezza egli rileva che nell'ora storica la legislazione prevale su quella canonistica «vigente un tempo in questi nostri paesi soggetti al pontificio dominio»<sup>110</sup>. Nello stesso tempo egli invita il prefetto a rivolgersi al vicario generale della diocesi di Imola perché solleciti il ministro Bovara ad «emanare una norma definitiva e di sicura risoluzione»<sup>111</sup>. Non è dato sapere se il Regoli fosse a conoscenza del caso di Doucette Saint-Paul, quello che è certo è che nei documenti superstiti dell'archivio di Milano non si rinviene una missiva del prefetto di Bologna o del vicario di Lugo al ministro per il culto<sup>112</sup>.

Quanto a Venezia, la questione è triste e paradossale, ma per fortuna ha un lieto fine. Un'intera famiglia ebrea di Reggio, composta da Isach e Sara Cividalli e le loro due figlie (talora trascritti come Cevidalli) nel 1811 decide di convertirsi. Il marito ha dichiarato di aver atteso la morte del proprio padre al quale era legato e ha altresì evidenziato che ha un fratello convertito al cristianesimo residente a Roma<sup>113</sup>. Nel giro di poco tempo i coniugi si determinano di ritornare alla loro religione d'origine, ed è qui che accade qualcosa di clamoroso. Le autorità ecclesiastiche del catecumenato di Venezia si rifiutano di consegnare le figlie, una di cinque anni e l'altra di quindici mesi, in quanto vanno considerate come oblate<sup>114</sup>. Il direttore generale della polizia Mosca e quello del dipartimento

<sup>108</sup> Il consultore legale prefettizio, cit.

<sup>109</sup> Ivi.

<sup>110</sup> Ivi.

<sup>111</sup> Ivi.

<sup>112</sup> I fondi d'archivio ci restituiscono qualcosa della conversione di Benedetta Forti. In occasione del battesimo celebrato in pompa magna ad Imola, il padrino della Forti, Alessandro Sassatelli, «ricco possidente», aveva ingiunto alla gendarmeria di far arrestare il signor Zambelli che aveva fatto assistere alla cerimonia un ebreo convenuto in chiesa, che si era sottratto all'arresto arbitrario dandosi alla fuga. L'ispettore generale della gendarmeria di Milano aveva fatto rapporto al ministro dell'interno, che aveva stigmatizzato la condotta del Sassatelli come un esempio di «violenta intolleranza» e, in assenza di una denuncia del suddito arrestato arbitrariamente, aveva ingiunto alla gendarmeria di procedere ad una severa ammonizione: v. la missiva dell'ispettore generale della gendarmeria reale al ministro dell'interno, Milano 2 gennaio 1812, in ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2914; nonché le riposte del ministro per l'interno al direttore generale della polizia, Milano, 7 gennaio 1812 e del 23 gennaio 1812 (ivi).

<sup>113</sup> Primo esperimento, Reggio, 24 maggio 1811, ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2914.

<sup>114</sup> Il commissario generale di polizia nel dipartimento dell'Adriatico al ministro per il culto, Venezia, primo giugno 1811, ASMi, ivi. Sulle oblazioni in antico regime v. Caffiero,

dell'Adriatico sono dell'avviso che i figli vadano restituiti ai genitori<sup>115</sup>: «gli odierni principi di giusta tolleranza» impongono «di non fare ai genitori medesimi alcuna violenza»<sup>116</sup>. Fatto sta che in attesa della risoluzione di Bovara esse vengono trattenute nel catecumenato di Venezia. Il padre ha inoltrato un'accorata lettera al ministro Bovara, che ha disposto la consegna dei figli in quanto *pater familias* tutelato dal codice civile. Due anni dopo, la poverissima famiglia<sup>117</sup>, che nel frattempo si è allargata, ci ripensa: nel 1813 compie tutti gli esperimenti necessari per diventare cattolici. Questa volta è il prefetto di Reggio a bloccare la domanda poiché dalla lettura del verbale dell'ultimo esperimento emerge che la moglie abbia dichiarato di convertirsi per accondiscendere il marito<sup>118</sup>. Gli accertamenti richiesti da Bovara condurranno comunque all'accoglimento della domanda.

Quanto al secondo evento che si svolge a Venezia nel 1811, esso non riguarda ebrei che intendono convertirsi ma neofiti, ossia ebrei già convertiti al cristianesimo. È il commissario generale di polizia a suonare l'allarme<sup>119</sup>. Egli lamenta che i nuovi cristiani vengono

insidiati dagli ebrei che tentano di renderli apostati e che con seduzioni, promesse e regali e vi riescono. Quindi avviene non di rado che con oltraggio della religione dominante si veggono costoro a frammischiarsi di nuovo in ghetto, a seguire le loro abitudini, ad accompagnare i loro morti ad entrare nelle sinagoghe ed a portarsi alle confraternite di beneficenza ebraiche per ricevere elemosina<sup>120</sup>.

Questo fatto, definito «scandaloso e che fa torto alla religione dominante nello Stato»<sup>121</sup>, esula certo dal tema delle conversioni dei minori ebrei nei rapporti con la patria potestà, è, tuttavia, degno di nota in quanto è rivelatore di una mentalità comune, e cioè che la società, anche a livello governativo, sembra non aver ancor compreso (o accettato) che gli ebrei sono sudditi a pieno titolo. La circostanza che i neofiti non possano recarsi senza scandalo a frequentare i propri parenti rende manifesto che non si è voluto comprendere che la legislazione canonistica non produce effetti se non nei confronti dei cattolici stessi e che il governo non possa certo applicare le disposizioni di Benedetto XIV, facendo rivivere i ghetti soppressi. Si ha il sentimento che da Venezia si auspichi la reintroduzione del

---

2004, pp. 111-157.

<sup>115</sup> Il direttore generale di polizia al ministro per il culto, Milano, 8 giugno 1811, ASMi, ivi.

<sup>116</sup> Il commissario generale di polizia nel dipartimento dell'Adriatico al ministro per il culto, cit.

<sup>117</sup> Lo si apprende dalla circostanza che i figli vengono posti a dozzina nel 1818 e che successivamente il padre chiese richieste di sussidio al vescovo dichiarando di essere in «un oceano di guai»: v. Al Kalak, 2013, p. 159.

<sup>118</sup> Il prefetto del Crostolo al ministro per il culto, Reggio, 7 aprile 1813, ASMi, ivi.

<sup>119</sup> Il commissario generale di polizia nel dipartimento dell'Adriatico, Venezia, 25 maggio 1811. ASMi, ivi.

<sup>120</sup> Ivi.

<sup>121</sup> Ivi.

delitto di apostasia. Da Milano il direttore generale della polizia giudica sensate le riflessioni del suo sottoposto in laguna, invitando Bovara ad intervenire<sup>122</sup>.

### 7. 1813. La consapevolezza sul ruolo del padre nel processo di conversione dei minori

Che la minore età costituisca un ostacolo per procedere alla conversione appare assodato proprio successivamente al caso di Ester Padovani. Nei due procedimenti conclusi nel 1813, le autorità sospendono la decisione in attesa di comprendere se i parenti intendano adire la via giudiziaria. Il primo caso suscita forte scandalo all'interno della comunità di Modena perché riguarda Laudadio Formiggini, figlio diciassettenne del defunto Moisè Formiggini<sup>123</sup>, massaro della nazione israelitica cittadina, commerciante sagace (i Formiggini sono stati i gioiellieri della corte estense<sup>124</sup>), figura politica di primo piano che ha partecipato quale rappresentante del dipartimento del Panaro ai Comizi di Lione ed è stato delegato al Gran Sinedrio di Parigi<sup>125</sup>, il secondo avviene a Venezia e concerne un ragazzo di soli tredici anni, orfano di padre<sup>126</sup> (il rabbino Cracovia, intervenendo al primo interrogatorio, dichiara, in aperta polemica, di rinunciare a porre domande perché il giovane non è in grado di rispondere a cagione dell'età e chiede di essere dispensato dall'assistere)<sup>127</sup>. L'uno e l'altro catecumeno attendono a lungo il nulla osta. Nella città lagunare si accerta che i parenti non abbiano «usato dei diritti loro accordati dal Codice Napoleone»,<sup>128</sup> mentre a Milano, dove il Formiggini dimora sotto la tutela del celebre avvocato milanese Carlo Marocco<sup>129</sup> ed è istruito dal prefetto della biblioteca ambrosiana, la polizia indaga se i congiunti, che considerano Laudadio uno scapestrato<sup>130</sup>, alla fine intendano rinunciare ad opporsi<sup>131</sup>.

<sup>122</sup> Il direttore generale della polizia al ministro per il culto, Milano, 15 luglio 1811 ASMi, ivi.

<sup>123</sup> Padoa, 1981, pp. 48. Quale membro del collegio dei commercianti fu anche un *artisan* del *Progetto di codice di terra e di mare pel Regno d'Italia* (ivi, p. 49). V. sulla storia esterna dei tentativi di codificazione del diritto commerciale v. Sciumè, 1982; Id., 1999.

<sup>124</sup> Padoa, 1981, p. 45.

<sup>125</sup> V. Al Kalak, 2013, pp. 105-107. Per l'attività imprenditoriale v. Maifreda, 2001, pp. 48-51, pp. 61-62, pp. 69-70. Sul suo ruolo all'interno del Gran Sinedrio v. Roger, 1991, p. 21.

<sup>126</sup> Il commissario generale di polizia al ministro per il culto, Venezia, 11 gennaio 1813, in ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2914.

<sup>127</sup> Verbale del primo interrogatorio, Venezia, 9 agosto 1813, in ASMi, ivi.

<sup>128</sup> Il commissario generale di polizia al ministro per il culto, Venezia, 9 agosto 1813, *ibidem*.

<sup>129</sup> Su questo giurista v. Belloni, 2013, pp. 523-549.

<sup>130</sup> Padoa, 1981, p. 51 n. 19; Al Kalak, 2013, pp. 121-122.

<sup>131</sup> Il prefetto di polizia del dipartimento dell'Olona al ministro per il culto, Milano, 21 settembre 1813, in ASMi, Atti di Governo, *Culto*, p.m., c. 2914.

### 8. Considerazioni conclusive. Uno sguardo alla conversione dei minori ebrei durante il Regno Lombardo-Veneto (1817-1842)

La questione, che abbiamo tratteggiato, consente di compiere molteplici considerazioni.

L'entrata in vigore del *code civil* nel 1806 costituisce un elemento di discontinuità. Una figura di rilievo come il ministro della giustizia Luosi, invitando il ministro per il culto Bovara *in primis*, la commissione legale e i magistrati a documentarsi sulla disciplina della *puissance paternelle* attraverso l'analisi del commentario del codice civile del Locré, mostra di aver ben compreso i termini del problema. Egli affida la risoluzione della vertenza ai giudici ma è consapevole, permettendo ai togati di Modena di dichiarare il difetto di giurisdizione, che la questione possa essere affrontata su un altro piano, quello del rapporto tra Stato e Chiesa. Luosi ha messo in conto che possa essere il Consiglio di Stato l'organo deputato a esaminare la questione. Sulla scia del ministro della giustizia, che segue l'orientamento transalpino, ritroviamo il procuratore generale Muzzarelli e, appunto, il consultore prefettizio Regoli. A ben vedere, quello che in Francia si è realizzato con il caso del 1810 è qualcosa di diverso. Doucette Saint-Paul non è stata assistita da un avvocato per far valere le sue ragioni, nè è stato nominato un tutore legale, come accaduto a Modena con il caso Padovani. L'art. 374 del *code civil* è stato applicato come norma che suggella davvero il potere del padre. Solo di fronte alla seconda fuga della giovane il procuratore generale si è rivolto alle autorità di Parigi, anche perché Doucette è stata battezzata con l'autorizzazione degli ecclesiastici. Nella capitale si è comunque deciso di restituire la figlia al padre, nonostante il «*beaucoup de bruit*» della società tolosana in quanto, appunto, neofita, come ha scritto il ministro della polizia Savary a Napoleone<sup>132</sup>.

In ogni modo, che il *Code Napoléon* costituisca una pietra d'inciampo lo hanno ben compreso i vescovi o i loro vicari che tentano di argomentare che esso non abbia modificato i rapporti tra spada e pastorale, giungendo ad affermare che la disposizione che abroga le fonti previgenti non opererebbe nel caso *de quo*. Molto più insidiosa la manovra diretta a dimostrare, sulla base dell'impedimento dell'ordine sacro introdotto surrettiziamente e *contra codicem* da Napoleone, la prevalenza del *favor religionis* rispetto alla patria potestà.

Abbiamo individuato un'altra costante: che siano uomini di chiesa o no (come il Ministro Bovara, che esibisce un tipico sentimento antiggiudaico di matrice cattolica, giusta la sua condizione sacerdotale, anche se poi è capace di controllarlo quando afferma che non è possibile deflettere dai principi costituzionali), la maggior parte degli attori che si muove sulla scena non vuole intendere che la questione verte intorno a conversioni di minorenni. In altri termini, sembra quasi pacifico che il Regolamento del 1803 costituisca una sorta di appendice alle disposizioni

<sup>132</sup> *Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de juin à décembre 1810*, cit., p. 98.

di Benedetto XIV. L'unico tra gli esponenti del governo italiano ad aver compreso esattamente questa dinamica è il consultore Regoli. Solo successivamente al caso Padovani la circostanza appare chiara, come dimostrato dalle conversioni dei due minori nel 1813.

Nella vicenda, inoltre, appare centrale l'argomento che la religione cattolica, nella Repubblica prima e nel Regno successivamente, è culto dello Stato: è l'elemento di alterità rispetto all'*Empire*. Su questo aspetto insistono un po' tutti: *exempli gratia*, il ministro del culto, la commissione legale, e gli organi di polizia di Venezia, e, *cela va de soi*, gli ecclesiastici.

Un'altra circostanza che condiziona fortemente questa storia è rappresentata dal problema dell'ordine pubblico evocato dai prefetti. Dai loro dispacci si avverte chiaramente come sia piuttosto pesante l'antisemitismo nella realtà padana, un dato che avevamo già registrato in occasione del nostro studio sull'applicazione del divorzio nel regno d'Italia<sup>133</sup>. Il caso di Ester Padovani fornisce un elemento in più, e cioè che esso è fomentato dai sacerdoti, se pensiamo alla condotta di Carlo Patuzzi che si reca apposta con la sua pupilla nel ghetto di Modena e si lascia andare a impropri nei confronti degli ebrei. Anche i magistrati di Modena appaiono animati da un chiaro pregiudizio, poiché gli argomenti posti a base delle decisioni di rigetto sono del tutto pretestuosi. Se fossero stati coerenti avrebbero dovuto eccepire il difetto di giurisdizione e devolvere la risoluzione del problema al Consiglio di Stato.

Per quanto concerne la condizione delle ebreiche che vogliono convertirsi, dall'esame dei documenti emerge un dato che si colloca in continuità con la storiografia che si è occupata di questo fenomeno, e cioè che le minorenni appaiono spinte dal desiderio di risollevarne la propria condizione sociale ed economica<sup>134</sup>, con l'eccezione delle sorelle Bondi Rossi, che hanno individuato nella conversione un modo per affrancarsi dalle violenze del padre<sup>135</sup>.

E giungiamo così all'ultimo aspetto che vogliamo analizzare. Affrontando il caso delle sorelle di Ferrara, che abbiamo appena ricordato, la commissione legale aveva proposto di disciplinare il problema della conversione dei minori fissando dei limiti di età, al fine di conciliare le ragioni dei padri con quelle dei figli. Limiti pur sempre minimi, beninteso, nella prospettiva di favorire la religione cattolica.

<sup>133</sup> Solimano, 2017, pp. 131-137.

<sup>134</sup> Al Kalak, 2013, p. 89 e ss., e p. 120; Grab, 2019, p. 82; Ioly Zorattini, 2023, p. 78.

<sup>135</sup> I prefetti svolgono indubbiamente un ruolo di filtro nell'applicazione del Regolamento del 1803. Essi compiono delle investigazioni dirette ad accertare la moralità delle e degli aspiranti, come ha notato Al Kalak, 2013, pp. 118-119. V. ad esempio la richiesta della diciottenne anconetana Sara Perugia, la quale intende convertirsi per sposare un impiegato originario di Milano. Il prefetto scrive al ministro per il culto che «la Perugia accostumata fino dalla sua fanciullezza ad avere molta libertà ed amareggiare non gode la migliore pubblica opinione»: il prefetto del dipartimento del Metauro al ministro per il culto, Ancona, 9 marzo 1812, in ASMi, Atti di Governo, Culto, p.m., c. 2914.

Ebbene, questa soluzione avrebbe preso forma durante il regno Lombardo-Veneto. Nel 1817 gli Austriaci lasciarono in vigore il regolamento del 1803 (che a sua volta riproduceva la legislazione settecentesca destinata a Mantova, che si ispirava a quella asburgica) e applicarono nel regno la legislazione vigente nelle altre province della Monarchia<sup>136</sup>. Le autorità milanesi furono chiamate a redigere una relazione sull'applicazione della legislazione del 1803 che venne lodata perché derivata «dalla sapienza degli austriaci monarchi» e riferirono che era stata applicata «con ottimo successo<sup>137</sup>», richiamando tuttavia i casi problematici di Regina Bianchini, come già accennato, e quello di Ester Padovani<sup>138</sup>. Essi diedero conto, inoltre, di una memoria inviata dalla commissione israelitica di Mantova per mezzo della quale si invitava a risolvere il problema dei battesimi dei minori ebrei *in vitis parentibus*<sup>139</sup>. Le autorità del Lombardo-Veneto suggerirono di «decidere e determinare secondo lo spirito de' regolamenti generali della Monarchia ciò che fosse più conforme al diritto e alla convenienza». In questa prospettiva furono accolti dei limiti di età per la conversione dei minorenni, così come avveniva nei domini asburgici. Fu dunque disposto che gli ebrei diciottenni potevano farsi cristiani contro il volere dei genitori (e cioè sei anni prima del compimento della maggiore età<sup>140</sup>). Dai quattordici ai diciotto essi dovevano ottenere la dispensa governativa<sup>141</sup>, dai sette ai quattordici l'autorizzazione del sovrano. Al di sotto dei sette i bambini potevano essere battezzati solo in pericolo di morte<sup>142</sup>. Alla fine del 1832 le autorità di Vienna vollero monitorare l'applicazione della

<sup>136</sup> V. *Notificazione dell'imperiale regio governo di Milano*, Milano, 3 marzo 1817, in *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari*, I, Milano, Regia Stamperia, 1817, pp. 59-66.

<sup>137</sup> Il consigliere Giudici alla R. Commissione aulica centrale di organizzazione, Milano, 13 aprile 1816, cit.

<sup>138</sup> «Una figlia sottrattasi dalla casa paterna in età minore fu reclamata dai parenti. In questo caso sebbene il cessato codice rivendicasse la custodia dei figli minori alla patria potestà fu nondimeno e per disposizione economica e per decisione giudiziaria pronunciato in favore della figlia già adulta e capace di deliberato e fermo proposito ed avente diritto di non essere impedita per vincoli generali dal prendere il partito creduto migliore in materia di religione»: *ivi*.

<sup>139</sup> David Dalla Volta alla Regia Cesarea Reggenza provvisoria di Governo, Mantova, 16 agosto 1815, in ASMi, Atti di governo, Culto, p.m., c. 2911.

<sup>140</sup> § 21 del codice civile austriaco. Fu applicata questa disposizione nei confronti di Marianna Parenzo di Mantova: v. Inclito Regio Governo di Milano, Relazione del Consigliere Conte Oldofredi, Milano, 18 ottobre 1833, in ASMi, Atti di governo, Culto, p.m., c. 2914.

<sup>141</sup> La dispensa governativa fu concessa alla mantovana sedicenne Giuseppina Finzi: Inclito Regio Governo di Milano, Milano, 23 febbraio 1838, ASMi, *ivi*. Nel caso invece di Eugenio Ancona di Bozzolo, questi aveva ottenuto il consenso del genitore: Inclito Regio Governo di Milano, Relazione del Consigliere Beccaria, Milano, 19 maggio 1843: in ASMi, *ivi*.

<sup>142</sup> Art. 3, *Notificazione dell'imperiale regio governo di Milano*, cit., pp. 63-64.

legislazione<sup>143</sup>. Ancora una volta il governo del Lombardo-Veneto fu incaricato

<sup>143</sup> «In risposta ai quesiti portati dalla venerata risoluzione sovrana 31 dicembre 1832 [...] intorno ai seguenti tre punti 1° se e quali ordini di legge esistano per evitare il battesimo degli infanti minorenni ebrei, contro la volontà dei loro genitori; 2° Quali prescrizioni legali vi abbiano riguardo al contegno da osservarsi verso gli infanti ebrei battezzati illecitamente; 3° Se tali prescrizioni si trovino sufficienti e quali misure si dovrebbero prendere in proposito. Lo scrivente governo ha l'onore di riferire che non hannovi altre prescrizioni di legge attualmente vigenti in queste provincie, a riguardo del battesimo dei figli ebrei minorenni, se non che le venerate sovrane risoluzioni 14 gennaio e 4 agosto 1817, state promulgate colle notificazioni governative 3 marzo e 25 aprile dello stesso anno. Allorché si trattò di promulgare siffatte prescrizioni, venne chiamato il governo a previa consulta sopra la convenienza di pubblicare in Lombardia la disciplina del catecumenato state emanate sotto il regno degli Imperatori Giuseppe II e Leopoldo II di gloriosa memoria, e che furono in seguito rifiute nel Regolamento 30 gennaio 1803. Veduto l'assenso dei Vescovi di Lombardia, in punto dell'attivazione in massima del detto Regolamento, il governo ne fece argomento di circostanziato rapporto diretto all'Eccelsa commissione aulica centrale di organizzazione il 13 aprile 1816. [...] Sul primo quesito pertanto contenuto nella recente risoluzione sovrana [...] lo scrivente Governo fa rispettosamente osservare che a termini dell'articolo 1 viene proibito a chiunque sotto la pena pecuniaria di 100 zecchini, o di due anni di arresto, di rapire contro la volontà dei parenti, un ebreo in età minore per battezzarlo, o farlo battezzare [...] con siffatte prescrizioni venne quindi preveduto, e lo è tuttora in queste provincie, ai casi che si possono presentare casi di figli ebrei minorenni stati ammessi al battesimo, ad onta dell'opposizione spiegata dai loro genitori, avi e tutori. Per quelle stesse ragioni poi per cui non si è sinora creduto di dar luogo ad altri più speciali regolamenti, non si trovò neppure necessario di assoggettare a particolari discipline il contegno da osservarsi verso gli infanti ebrei che fossero stati anche illecitamente battezzati, nè pare che sia nemmeno al presente bisogno veruno di emanare su ciò disposizioni speciali da promulgarsi pubblicamente. Dai rapporti informativi che vennero infatti trasmessi dalle delegazioni provinciali di Lombardia si raccoglie che dall'epoca della promulgazione delle governative notificazioni 3 marzo e 13 settembre 1817 in poi, non si è mai in alcuna di queste provincie verificato il caso di battesimo amministrato ad infanti ebrei, in contravvenzione alle prescrizioni vigenti, per cui non si è presentata neppure l'occasione di dar luogo in proposito avere un speciale provvedimento. Dai provvedimenti pure che hanno inoltrato le delegazioni delle provincie venete si rileva che ne manco in quelle provincie si è manifestato alcun caso di battesimo amministrato ai figli ebrei in divieto alle prescrizioni vigenti alla sanzione. [...] Se nel corso pertanto di 16 anni da che sono in vigore nel regno Lombardo-Veneto le prescrizioni riguardanti i figli ebrei che passano al culto cattolico, non si è verificato che nella sola città di Venezia l'unico caso di una bambina stata battezzata in contravvenzione alle leggi esistenti e nel caso suddetto si è trovato conveniente di mantenere intatto l'esercizio della patria potestà, lo scrivente governo è del riverente avviso che si possono ritenere come sufficienti in massima le prescrizioni state sinora promulgate. Ed anche l'inclito Reggione governo di Venezia converrebbe in questo voto, da che nella citata sua consulta 10 maggio ha concluso che riuscendo troppo difficile in argomenti così gravi delicati lo stabilire norme generali e prevedere quelle combinazioni e quei riguardi con i quali regolarsi dovrebbero i singoli provvedimenti, non abbia perciò a promulgare alcuna

di raccogliere delle informazioni sull'applicazione della normativa in tutto il territorio. Esso enfatizzò la circostanza che nel corso di sedici anni non si erano registrati problemi, limitandosi a menzionare un incidente accaduto a Venezia dieci anni prima, allorché un operaio della fabbrica dei tabacchi, «tratto da inconsiderato zelo di religione», aveva strappato dalle braccia di una balia una bambina ebrea per battezzarla<sup>144</sup>. A fronte della domanda posta dal patriarca, fu «trovato conveniente di mantenere intatto l'esercizio della patria podestà»<sup>145</sup>, scongiurando così un altro caso Mortara<sup>146</sup>.

### Fonti archivistiche

Archives Nationales, Paris

*Correspondance de la division criminelle du ministère de la Justice relative au département de la Haute-Garonne (suite). 1807-1813, BB/18/340.*

---

nuova prescrizione, ma solo si debba informare di volta in volta la superiorità»: *Intorno al battesimo conferito ai figli ebrei minorenni contro la volontà dei loro genitori o tutori*, Il Consigliere Oldofredi all'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita a Vienna, Milano, 14 giugno 1833, in ASMi, *Atti di governo*, Culto, p.m., c. 2911.

<sup>144</sup> «Soltanto è accaduto nella città di Venezia nell'anno 1823, che un certo Alvisè Palma lavoratore nella reggia fabbrica dei tabacchi, avendo incontrato per via una bambina ebrea figlia di certa Anna Coen, tratto da inconsiderato zelo di religione, la battezzò egli stesso fra le braccia della nutrice, e fu da questa riconsegnata alla madre senza renderla neppure partecipe dell'avvenuto. Sulla domanda fatta da monsignor Patriarca di Venezia se si dovesse sottrarre la detta bambina alla patria podestà, da che essa più non apparteneva alla comunione israelitica, venne per decreto di quella presidenza di governo in data 2 aprile 1824 numero 774 stato confermato col susseguente dispaccio 13 maggio detto anno n. 13906/765 dal Supremo Cancelliere, ritenuto che non si dovesse togliere la bambina dalla podestà civile del padre» (ivi).

<sup>145</sup> Intorno al battesimo conferito ai figli ebrei minorenni contro la volontà dei loro genitori o tutori, cit.

<sup>146</sup> La commissione propose di sorvegliare il padre del figlio convertito al cattolicesimo contro il suo volere o facendo leva sul paragrafo 177 del codice austriaco che disponeva la decadenza della patria potestà, qualora egli avesse trascurato l'educazione della prole, oppure attraverso l'affiancamento di un cotutore ai sensi e per gli effetti dei paragrafi 148 e 241. Ai loro occhi era opportuno impedire la profanazione del battesimo «con apostasia volontaria o conseguente alla forza dell'educazione» (ivi). Nel 1837 e nel 1842 le autorità di Vienna rinnovarono l'invito a monitorare il fenomeno. La risposta fu sempre la medesima e cioè di mantenere inalterata la legislazione: «un ulteriore periodo di tempo di circa sette anni senza che sorgesse il bisogno di alcun nuovo provvedimento» (Milano, 15 maggio 1837, All'inclita Regia Cancelleria riunita, ASMi, ivi). Nel 1842 la commissione era composta dai consiglieri Giudici, Paravicini, Crippa, Pachta, Rusca, Gianelli, Spadacini, Decio e Giustiniani (Milano, 10 giugno 1842, ASMi, *ibidem*).

Archivio di Stato di Bologna

*Corte d'appello, Cause civili di nuovo metodo*, 1813, n. 23.

Archivio di Stato di Milano.

*Atti di governo, Culto, p.m., c. 2911.*

*Atti di governo, Culto, p.m., c. 2913.*

*Atti di governo, Culto, p.m., c. 2914.*

Archivio di Stato di Modena

*Corte di giustizia civile e criminale, Atti contenziosi*, 1812, b. 62.

Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, Città del Vaticano

*Fondo Sant'Uffizio, Stanza storica, TT 3 g, f. 3.*

*Fondo Sant'Uffizio, Stanza storica, BB 2 c, ff. 573-574.*

### *Bibliografia*

Al Kalak M., Pavan I., 2013: *Un'altra fede. Le Case dei Catecumeni nei territori estensi (1583-1938)*, Firenze, Olschki

Anchel R., 1928: *Napoléon et les juifs*, Paris, Puf

Arnaud A. J., 1973: *Essai d'analyse structurale du Code civil des Français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence

Bavoux F. N., Loiseau J. S., 1805: *Jurisprudence du code civil, ou recueil complet des arrêts rendus par toutes les cours d'appel, et par celle de cassation, depuis la promulgation du code*, IV, Paris, Bouzon

Belloni V., 2013: *Carlo Marocco (1768-1847). Ascesa e caduta di un avvocato 'civillista' di grido*, in M.G. di Renzo Villata (ed.), *Lavorando al cantiere del dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX SEC.)*, pp. 523-549

Birnbaum P., 2007: *L'Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l'Etat*, Paris, Fayard

Boudon J. O., 2002: *Napoléon et les cultes. Les religions en Europe à l'aube du XIX e siècle, 1800-1815*, Paris, Fayard

Campana S., 2014: *La Casa dei Catecumeni e la legislazione sulla conversione degli ebrei a Mantova e nel mantovano fra XVI e XIX secolo*, in "Materia giudaica. Rivista dell'associazione italiana per lo studio del giudaismo", XIX/12, pp. 157-168

Cappellini P., 2002: *Il codice eterno. La Forma-codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Firenze 26-28 ottobre 2000, Milano, Giuffrè, pp. 11-68

Cappellini P., 2004: *Codici*, in Fioravanti M. (ed.), *Lo Stato moderno in Europa*.

- Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, pp. 102-127
- Caroni P., 1998: *Saggi sulla storia delle codificazioni*, Milano, Giuffrè
- Cavanna A., 1995/2007: *Onora il padre. Storia dell'art. 315 cod. civ. (ovvero il ritorno del flautista di Hamélin)*, ora accolto in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, Jovene, pp. 771-832
- Cavanna A., 2001/2007: *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, ora accolto in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, Jovene, pp. 1079-1136
- Cavina M., 2007: *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza
- Cazzetta G., 2011: *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, Giappichelli
- Chartier, J.-L. A., 2004: *Portalis père du code civil*, Paris, Fayard.
- Colorni V., 1956: *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Milano, Giuffrè
- Croce G. M., 2003, *Pio VII, Il Cardinal Consalvi e gli ebrei (1800-1823)*, in G. Spinelli (ed.), *Pio VII Papa benedettino nel bicentenario della sua elezione*, Cesena, Centro storico benedettino italiano, pp. 561-618.
- D'Onorio J. B., 2005: *Portalis l'esprit des siècles*, Paris, Dalloz
- Decreti, regolamenti, istruzioni generali sopra gli oggetti appartenenti alle attribuzioni del ministero pel culto del Regno d'Italia: 1808*, Milano, Stamperia reale
- Delaporte J.B., Riffé-Caubray P.N., 1804: *Les Pandectes françaises ou Recueil complet de toutes les lois en vigueur*, IV, Paris
- di Renzo Villata M.G., 1995: *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civile, vol. XIII, Torino, Utet, pp. 457-527
- di Renzo Villata M.G., 2006: *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in A. Robbiati Bianchi (ed.), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale (1802-1814)*, Milano, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere-Led, pp. 159-213
- Ferrante R., 2015: *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli
- Godechot J., 1989: *Juifs*, in J. Tulard (ed.), *Dictionnaire Napoléon*, Paris, Fayard, pp. 986-990
- Grab A., 2008: *Napoleon and the Jews (1806-1808)*, in S. Levati, M. Meriggi (eds.), *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, Milano, Franco Angeli, pp. 511-524
- Grab. A., 2019: *Jewish Conversion to Christianity in Napoleonic Italy*, in. Pagano E., Riva E. (eds.), *Milano 1814. La fine di una capitale*, Milano, Franco Angeli,

pp. 77-93

- Grossi P., 2006: *Code civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Atti dei convegni Lincei (Roma, 20 dicembre 2004), Roma, Bardi, pp. 19-42
- Halpérin J.-L., 1992: *L'impossible code civil*, Paris, Puf
- Halpérin J.-L., 1996: *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris, Puf
- Halpérin J.-L., 2004: *Le regard de l'historien*, in *Le code civil 1804-2004. Livre du bicentenaire*, Paris, Dalloz, pp. 43-58
- Kertzer D., 1996: *Prigioniero del Papa re*, Milano, Rizzoli.
- Lefebvre-Teillard A.: 1996, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Paris, Puf
- Luzi L., 2007: «Inviti non sunt baptizandi», La dinamica delle conversioni degli ebrei, in «Mediterranea», IV, pp. 225-270
- Maifreda G., 2001: *Gli ebrei e l'economia milanese. L'Ottocento*, Milano, Franco Angeli
- Maifreda G., 2021: *Italia. Storie di ebrei, storia italiana*, Roma, Bari, Laterza
- Marconcini S., 2009: *La Pia Casa dei catecumeni di Firenze*, in M. Caffiero (ed.), *Le radici storiche dell'antisemitismo*, Roma, Viella, pp. 107-127
- Martin X., 1992: *A tout âge? Sur la durée du pouvoir des pères dans le code Napoléon*, in "Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique", 13, pp. 227-301.
- Mastrolia P., 2018: *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Torino, Giappichelli
- Mevorach B. (ed.), 1968: *Napoleon u-tekufato* (Napoleone e il suo tempo), Jerusalem, Sifriat Dorot
- Milano A. (ed.), 1992: *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, Einaudi
- Mori S., 1994: *Lo Stato e gli ebrei mantovani nell'età delle riforme*, in P. Alatri, S. Grassi (eds.), *La questione ebraica dall'illuminismo all'Impero (1700-1815)*, Napoli, Esi, pp. 209-234
- Niort J.-Fr., 2004: *Homo civilis. Contribution à l'histoire du code civil français*, I e II, Aix-Marseilles, PUAM
- Padoa L., 1983: *La famiglia Formiggini a Modena*, in L. Balsamo, R. Cremante (eds.), *Angelo Fortunato Formiggini un editore del Novecento*, Bologna, il Mulino
- Padoa Schioppa A., 2007: *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino
- Pederzani I., 2002: *Un ministro per il culto. Giovanni Bovara e la riforma della Chiesa in età napoleonica*, Franco Angeli

- Pederzani I., 2008: *Postilla sul Bovara ministro moderato*, Roma, Aracne
- Petronio U., 2000: *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in N. Picardi e A. Giuliani (eds.), *I codici napoleonici, Testi e documenti per la storia del processo*, Milano, Giuffrè, pp. VII-L
- Quaglioni D., 2009: «Christianis infesti». Una mitologia giuridica dell'età intermedia: *l'ebreo come nemico interno*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 38, 1, pp. 201-224
- Roger Ph., 1991: *L'Empereur, le scribe et le rabbin*, in D. Gallingani (ed.), *Napoleone e gli ebrei. Atti dell'Assemblea degli Israeliti di Parigi e dei Verballi del Gran Sinedrio, con le lettere di Iacopo Carmi introdotte da Andrea Balletti*, Bologna, Analisi, pp. 9-18
- Ruch C., 1932: *Baptême des infidèles, d'après Benoit XIV*, in A. Vacant, E. Mangenot, E. Amann (eds.), *Dictionnaire de théologie catholique*, II.1, Paris, Letouzey, coll. 341-355
- Schechter R., 2003: *Ostinate Hebrews: Representations of Jews in France, 1715-1815*, Berkeley, Univ. of California Press
- Schwarzfuchs S., 1979: *Napoleon, the Jews and the Sanhedrin*, London Boston, Routledge & Kegan
- Sciumè A., 1982: *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel Regno italico*, Milano, Giuffrè
- Sciumè A., 1999: *I progetti del codice di commercio del Regno Italico (1806-1808)*, Milano, Giuffrè
- Sebastiani L., 1971: *Bovara Giovanni*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 13, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, pp. 537-540
- Sessa J., 1717: *Tractatus de Judaeis*, Augustae Taurinorum, Mairesse et Radix
- Simonsohn S., 1977: *History of the Jews in the Duchy of Mantua*, Jerusalem, Kirjat Sepher
- Sofia F., 2008: *Il tema del confronto e dell'inclusione. Il Sinedrio napoleonico*, in D. Bidussa, G. Filoramo (eds.), *Le religioni e il mondo moderno, II: Ebraismo*, Torino, Einaudi, pp. 103-124
- Solimano S., 1998: *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, Giuffrè
- Solimano S., 2017: *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Giappichelli, Torino
- Solimano S., 2021a: *Il buon ordine delle private famiglie. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli, Jovene
- Solimano S., 2021b: *Ei fu... il codice (anche). La costruzione di un mito attraverso le immagini*, in «LawArt», 2, pp. 19-42
- Solimano S., 2023: *Chelek Tov. Chelek Ra. Napoleone e la condizione giuridica*

- degli ebrei*, in R. Sorice (ed.), *Diritto, minoranze. Storie Roma, Historia et ius*, pp. 281-313
- Sperelli A., 1698: *Decisiones fori ecclesiatici*, I, Venetiis, Balleonium
- Szapiro E., 1979: *Le prosélytisme chrétien et les juifs à Toulouse au XIX<sup>e</sup> siècle*, "Archives juives", 3, pp. 53-57
- Yoly Zorattini P.C., 1988: *Battesimi «invitis parentibus» nella Repubblica di Venezia durante l'età moderna: i casi padovani*, in M. Luzzati, M. Olivari, A. Veronese (eds.), *Ebrei e cristiani nell'Italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti, Atti del VI congresso internazionale dell' AISG (S. Miniato, 4-6 novembre 1986)* Roma, Carucci, pp. 171-182
- Yoly Zorattini P., 2023: *Per un'identità possibile. Ebrei e "infedeli" a Venezia in età contemporanea tra libertà e necessità*, Brescia, Morcelliana
- Vanzelli G.F., 2000: *Il primo progetto di codice penale per la Lombardia Napoleonica (1801-1802)*, in A. Cavanna, G. Vanzelli (eds.), *Il primo progetto di codice penale per la Lombardia Napoleonica (1801-1802)*, Padova, Cedam
- Zendri C., 2011: *Umanesimo giuridico ed ebraismo. La questione del battesimo invitis parentibus nel pensiero di Ulrich Zasius*, Padova, Cedam

